

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 31 dicembre 2012, n. 244, in aderenza formale e sostanziale agli indirizzi ed interventi di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta "spending review"), ha delegato al Governo una profonda revisione riduttiva dello strumento militare nazionale, fissandone principi e criteri direttivi. Conseguentemente, in data 28 gennaio 2014 sono stati emanati due decreti legislativi: il n. 7, riguardante le strutture organizzative, e il n. 8, riguardante il personale militare e civile della Difesa i quali, per lo più, contengono modificazioni al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito definito sinteticamente "Codice").

Con riferimento ai citati decreti legislativi si rende ora necessario avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, che ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di queste ultime (26 febbraio 2014), al fine di perseguire ancora più efficacemente gli obiettivi di riduzione dello strumento fissati dalla stessa legge n. 244.

In particolare, con riferimento alle modifiche riguardanti le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, sempre nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalla legge di delega, esse risultano, per così dire, "*marginali*", rispetto all'ampiezza del programma di rimodulazione in riduzione degli assetti organizzativi delle Forze armate recato dagli articoli dal 2188-*bis* al 2188-*quinquies* del Codice, tenuto presente, in particolare, che esse modifiche riguardano quasi esclusivamente l'Esercito, soprattutto in termini di razionalizzazioni e accorpamento di funzioni.

Anche le modifiche conseguenti alle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 sono mirate a perfezionare l'impianto normativo già costituito, senza intaccarlo né introdurre novità rilevanti, con il solo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza per l'obbligatorio perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge n. 244 del 2012 e in stretta aderenza con i relativi criteri di delega.

Lo schema di provvedimento in esame, pertanto, è strutturato in **2 capi** (rispettivamente riferiti al decreto legislativo n. 7 e al decreto legislativo n. 8), per complessivi **14 articoli**, più avanti analiticamente illustrati, e **6 Quadri allegati**.

Alla presente relazione - per consentirne una più agevole consultazione - è altresì allegato un prospetto nel quale, per ciascuna novella, è riportato il testo risultante.

CAPO I

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2014, N. 7.

Il **Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, n. 7**, concernente "*Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate...*", **ha introdotto, fra l'altro**, nel Codice dell'ordinamento militare, recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli articoli dal 2188 *bis* al 2188 *quinquies*), che prevedono e disciplinano **un programma sessennale di revisione in senso riduttivo degli assetti organizzativi e strutturali delle Forze armate** (comandi, enti e reparti delle Aree, operativa, logistica territoriale e della formazione delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto), **volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%** (il 32,52% è il dato reale), così come imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge di delega n. 244 del 2012 e come certificato dalla relazione tecnica di accompagnamento al citato decreto legislativo. Ai fini della comprensione delle modalità di calcolo utilizzate per la certificazione formale del conseguimento della percentuale di riduzione che rispettasse la misura imposta nel minimo

dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge di delega 31 dicembre 2012, n. 244, si fa, in questa sede, integrale rinvio, in particolare, alla relazione tecnico – finanziaria di accompagnamento al decreto legislativo n. 7, unitamente a tutta la documentazione a supporto, ritracciabile sul sito istituzionale del Senato della Repubblica, nella Sezione dedicata agli atti del Governo sottoposti al parere parlamentare n. 32 e 33 del 2013 e immediatamente visibile al seguente link: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/719481.pdf>

Nella tabella di seguito riportata si riassumono i termini numerici riferibili al citato programma, e dunque, se si preferisce, la portata quantitativa della rimodulazione in riduzione complessivamente prevista dal decreto legislativo n. 7 del 2014, ripartita per Forza armata.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL PROGRAMMA RIDUZIONE ASSETTI ORDINATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 7

FA	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI	
	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE
EI	36	49	46	76
MM	8	0	27	12
AM	2	71	8	33
TOT 1	46	120	81	121
TOT 2	166		202	
TOT 3	368			

La sopra riportata tabella assume specifica rilevanza in questa sede, giacché consente di operare il necessario confronto con il **nuovo programma di rimodulazione in riduzione** degli assetti strutturali delle Forze armate, così come modificato dal provvedimento che qui s'illustra; questo, necessariamente, s'innesta e migliora quello precedente, modificandolo, ovvero integrandolo in alcune parti, soprattutto in termini di razionalizzazione, concentrazione e accorpamento di funzioni e responsabilità.

Prima di procedere ad illustrare le singole modifiche al programma di riduzione introdotte con il provvedimento in esame e prima di spiegarne le ragioni e gli obiettivi, occorre qui preliminarmente, fare **integrale rinvio**, in particolare, anche alla **relazione illustrativa** di accompagnamento al decreto legislativo n. 7 del 2014 [immediatamente visibile al seguente precitato link: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/719481.pdf>], soprattutto con riferimento:

a) alle premesse concettuali della rimodulazione strutturale e ordinativa delle Forze armate; b) all'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge di delega n. 244 del 2012; c) all'approccio metodologico; d) allo strumento attuativo del programma di riduzioni; e) alla filosofia di razionalizzazione, riorganizzazione e revisione strutturale dello strumento militare; tutti profili, quelli richiamati, assolutamente **non incisi da questo provvedimento integrativo e correttivo** e, dunque, rimasti pienamente validi e a sostegno dell'impianto normativo complessivo di riferimento, che, dunque, solo marginalmente risulta modificato, ovvero integrato.

Basti, in questa sede, sintetizzando, tenere presente che al livello primario, le disposizioni del COM introdotte con il decreto legislativo n. 7 del 2014 (gli articoli dal 2188-*bis* al 2188-*quinquies*):

1) **contengono organicamente** il programma di riforma in senso riduttivo previsto per ciascuna Forza armata, recandone puntualmente tutti i provvedimenti ordinativi sia in termini di soppressioni che di riconfigurazioni;



- 2) **enunciano l'obbligatorietà** del programma di riforma per ciascuna Forza armata, per il conseguimento sia dei nuovi assetti ordinamentali razionalizzati, sia della percentuale di contrazione strutturale complessiva imposta dalla legge di delega (minimo, meno 30 per cento);
- 3) **temporizzano** esplicitamente il **programma** di riforma, scandendolo attraverso l'indicazione affianco a ciascun intervento ordinativo, della data entro cui il provvedimento ministeriale che lo contiene deve essere adottato;
- 4) **indicano gli strumenti attuativi** per l'esecuzione del programma;
- 5) **disciplinano lo svolgimento** del programma anche in termini di **verifica e monitoraggio**, eventuali **correttivi** contingenti necessari, **controlli e verifiche parlamentari**, attraverso la relazione ministeriale annuale sullo stato della riforma, prevista dall'articolo 12, comma 2 del COM.

Parallelamente e oltre ai programmi di ristrutturazione imposti per legge, come quello recato dal decreto legislativo n. 7 del 2014, la Difesa, compatibilmente e coerentemente con essi, **può comunque provvedere** alla razionalizzazione ed efficientamento delle proprie strutture ordinarie centrali e periferiche, attraverso lo strumento **ordinariamente** previsto all'articolo 10, comma 3 del COM, rendendone conto annualmente al Parlamento attraverso la citata relazione del Ministro prevista dall'articolo 12, comma 2 dello stesso COM. Il richiamato articolo 10, comma 3, infatti, a tutela della massima flessibilità e tempestività richieste dalla natura stessa (operativa) degli enti, comandi e strutture destinatarie (e quindi oggetto) degli interventi, stabilisce che *... il Ministro della difesa ... nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate ... può sopprimere o riorganizzare enti e organismi con proprio decreto, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa*. Al riguardo, si fa presente che anche con riferimento al programma di riorganizzazione recato dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n.7 [Cfr., gli articoli: 2188 *bis*) per l'Esercito; 2188 *ter*) per la Marina; e 2188 *quater*) per l'Aeronautica)], si è inteso **mantenere come ordinario strumento attuativo**, quello del decreto ministeriale di cui all'articolo 10 comma 3. Stante quanto sopra, è dunque del tutto evidente che l'inserimento del programma di riforma, costituito dal complesso degli interventi ordinativi di soppressione e riorganizzazione, nel citato decreto legislativo n. 7 del 2014, **affatto vale a conferire all'amministrazione militare la potestà ordinativa** sulle strutture organizzative delle Forze armate, invece **normativamente già, in via autonoma, stabilmente ad essa conferita** a mente del citato articolo 10, comma 3 del COM, ma è bensì volto a **renderne obbligatoria l'esecuzione**, secondo le modalità e la tipologia e la tempistica degli interventi (soppressione ovvero riconfigurazione) per il conseguimento delle finalità in esso stesso (programma) indicati. Al riguardo si aggiunga, altresì, che a garanzia delle **prerogative di partecipazione**, è stato espressamente ribadito a livello primario [(cfr., al riguardo l'articolo 2188 – *quinquies*)], ciò che, peraltro, già ordinariamente avviene, e cioè che i provvedimenti ordinativi, facenti parte del programma di revisione strutturale dello strumento militare nazionale, di cui alle lettere *a*) e *b*), dei commi 1, degli articoli dal 2188-*bis*) al 2188-*quater*), ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM, devono essere adottati “*senfite*”, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative.

Di rilievo v'è da rappresentare, ai fini della maggiore completezza possibile, che pure le modifiche di contingenza al programma sono espressamente ammesse e disciplinate dalle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 7 del 2014. Al riguardo, di particolare interesse, a livello generale, è l'articolo 2188-*quinquies*) che, al comma 3, prevede espressamente che **senza nuovi maggiori oneri** per la finanza pubblica, attraverso le strutture e il personale esistenti, lo **Stato maggiore della difesa** svolge le funzioni di **direzione e monitoraggio** del processo di attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazioni previsti dagli articoli dal 2188-*bis*) al 2188-*quater*) nonché quelle connesse **all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti correttivi al programma** di contrazione strutturale, **sempre ammissibili**, a condizione che siano in ogni caso assicurati **gli obiettivi minimi di riduzione** fissati dall'*articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244*. Al riguardo, secondo le indicazioni dell'articolo 10, comma 3 del COM, in caso di correttivi del programma, occorre comunque una **proposta scritta da parte del Capo di stato maggiore della difesa**, che deve essere **espressamente** approvata dall'autorità



politica quale massimo organo gerarchico e disciplinare dell'Amministrazione militare. Si tratta, evidentemente, di un elemento di flessibilità necessario, tenuto anche presenti la complessità del programma e la lunga durata attuativa dello stesso (sei anni), nonché, soprattutto, le possibili situazioni di contingenza connesse ai più svariati fattori non previsti né prevedibili *a priori*, da affrontare e risolvere con la massima tempestività a tutela dell'operatività e dell'efficienza delle Forze armate. Ribaditi i lineamenti generali delle disposizioni primarie a presidio dell'attuazione del programma di riduzione, si sottolinea che esse hanno consentito, ad oggi, di adottare **tutti** i provvedimenti ordinativi (soppressivi o riconfigurativi) di prevista adozione a mente dei citati articoli [dal 2188-bis) al 2188-quinquies)] mediante il perfezionamento di specifici decreti ministeriali secondo le tempistiche stabilite, tutti debitamente **verificati**, in termini di legittimità, dalla **Corte dei conti**.

Come più sopra accennato, il presente provvedimento reca interventi correttivi e integrativi al programma di rimodulazione definibili marginali; e tale "marginalità" è testimoniata tanto dal ridotto numero di novelle direttamente incidenti sul programma, quanto sui dati di fatto per i quali: a) la **Marina** militare, ha pressoché integralmente confermato i propri interventi in riduzione **non apportando** ad essi [recati dall'articolo 2188-ter)], in questa sede, **alcuna modifica ovvero integrazione**; b) l'**Aeronautica** militare, invece, si è limitata a prorogare di un anno, cioè dal 31 dicembre 2015 al **31 dicembre 2016**, la soppressione del **50° Stormo con sede a Piacenza** e ad aggiungere, fra gli interventi di riconfigurazione - e con essa la razionalizzazione della struttura e degli organici - quella del **Poligono di Salto di Quirra**.

Gl'interventi correttivi al programma introdotti dal presente provvedimento: **riguardano**, dunque, principalmente l'Esercito, **inducono** effetti maggiormente razionalizzanti e **incrementano** i positivi risultati in termini di percentuale di riduzione strutturale imposto dalla legge di delega (articolo 1, comma 2, lettera *b*) della legge n. 244 del 2012), prevedendo essi, complessivamente, **una soppressione e cinque riconfigurazioni in più** rispetto al programma originario, che già superava la percentuale di riduzione minima del 30% imposta per legge.

Appresso è riportata la Tabella che sintetizza la nuova dimensione quantitativa dell'intero programma alla luce delle modifiche e integrazioni introdotte con il provvedimento in esame. Com'è facilmente evincibile dal totale complessivo dei provvedimenti previsti, dal quale sono escluse le semplici variazioni temporali, il programma si è arricchito di 6 provvedimenti ordinativi (appunto 1 soppressione e 5 riconfigurazioni in riduzione in più - da 368 a 374). Al riguardo occorre tenere presente che 4 delle 5 riconfigurazioni si riferiscono a comandi enti già riconfigurati, di modo che da un canto non determinano l'incremento del numero complessivo degli enti-comandi soggetti a riordino e, dall'altro, influiscono poco significativamente sull'aumento della percentuale di riduzione; la quale, comunque, resta ben al di sopra della percentuale minima imposta del 30%. Con riferimento alla variazione della percentuale della qual si tratta si fa rinvio alla RTF di accompagnamento al presente provvedimento correttivo, ove sono messe a confronto la tabella che definiva la percentuale di riduzione degli assetti in ragione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 7 e quella connessa al presente provvedimento che considera anche le varianti al programma di riduzione da esso recate.



FA	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI	
	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE
EI	37	49	50	76
MM	8	0	27	12
AM	2	71	9	33
TOT 1	47	120	86	121
TOT 2	167		207	
TOT 3	374			

Di seguito si riporta anche la tabella dei provvedimenti ordinativi ripartiti per Forza armata e per singolo anno di durata del programma, alla luce delle variazioni recate dal provvedimento che qui s'illustra.

P R O V V E D I M E N T I	ANNO	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI		TOTALI
		DM	CSM	DM	CSM	
	2013	17	35	53	50	155
2014	7	12	7	24	50	
2015	1	8	9	36	54	
2016	7	7	11	8	33	
2017	0	0	0	0	0	
2018	15	5	6	2	28	
2019	0	3	0	1	4	
2020	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	50	0	0	50	
	47	120	86	121	374	

Per l'Esercito, il provvedimento in esame, estende a livello nazionale gli eccellenti risultati prodotti in sede di sperimentazione ordinativa formalmente autorizzata e avviata sul **Comando delle Forze di difesa nord**, in coincidenza con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 2014. Tale sperimentazione, durata per quasi due anni, ha comportato l'istituzione e l'implementazione presso il citato comando (ed *ex post* l'analisi dei risultati sia in termini di fattibilità che di efficienza) di una **struttura di comando intermedia di livello interregionale a forte connotazione multifunzionale ...**, a cui fossero cioè attribuite **contemporaneamente**



funzioni **operative, territoriali e di gestione delle infrastrutture**. Si è trattato di realizzare un elemento di **organizzazione del tutto nuovo** sul piano ordinativo, giacché, per così dire, di rottura rispetto ai tradizionali “canoni” dell’organizzazione, saldamente ancorati alla filosofia della c.d. “filiera”, che, cioè, prevede un Comando di vertice d’Area o alto comando – ordinariamente inserito nell’Area centrale – con competenza esclusiva su una sola Area (operativa, formativa, territoriale, infrastrutturale etc. etc.), sovraordinato a comandi intermedi competenti su vaste aree territoriali e, a catena, a comandi di più ridotta dimensione distribuiti sul territorio ... tutti competenti esclusivamente sulla medesima materia.

Terminata una sperimentazione biennale i risultati sono stati **eccellenti**, nel senso che il citato modello organizzativo a **spinta connotazione multifunzionale** realizzato sul **Comando delle Forze di difesa nord**, non solo si è dimostrato praticabile, ma ha prodotto ottimi ritorni in termini di efficienza, poiché ha consentito di assicurare una più ampia ed auspicabile visione d’insieme, con riferimento a tutte le funzioni assegnate anche e soprattutto a vantaggio di una forte unitarietà di comando sulle vaste aree di territorio di pertinenza, con riferimento a settori di intervento diversi ma interconnessi, quali sono quelli operativo, territoriale e infrastrutturale. In ragione di ciò, i correttivi di cui al presente provvedimento, intendono, per l’Esercito, estendere al livello nazionale tale modello ordinativo e organizzativo, attraverso la creazione di tre **strutture di comando a valenza interregionale e multifunzione**, la cui più appropriata denominazione sarà definita al momento della riconfigurazione, posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Esercito.

Tali strutture, sono concepite in modo da:

- a) **rappresentare l’interfaccia della Forza armata con tutte le componenti pubbliche** (statali e non) insistenti sul territorio di pertinenza;
- b) **disporre** delle unità per la gestione delle attività emergenziali e di sicurezza nella propria area territoriale di responsabilità;
- c) **gestire e provvedere** alla manutenzione del parco infrastrutturale in armonia con le esigenze delle proprie unità dipendenti.

Non sfugge altresì che l’implementazione in via ordinaria di tale tipologia organizzativa, volta a standardizzare la concentrazioni in **Comandi di livello intermedio già esistenti** di più competenze nei settori **operativo, infrastrutturale e territoriale**, risulta perfettamente coerente con i principi recati della legge n. 244 del 2012, ed anzi direttamente applicativa di essi, giacché:

- **garantisce** meglio il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del 30% delle strutture, mediante l’accorpamento in **un solo Comando intermedio**, delle funzioni, invece, attualmente attestate su più Comandi intermedi (appartenenti a ciascuna delle Aree operativa, territoriale ed infrastrutturale), favorendone la definitiva soppressione;
- **non prevede la costituzione di nuovi Comandi**, giacché le strutture territoriali intermedie multifunzionali, che saranno denominati con il provvedimento di riconfigurazione previsto al 31 marzo 2016, si collocheranno presso, **cioè in luogo**, di strutture di comando e infrastrutture già esistenti a nelle sedi di Bolzano, di Padova e Napoli.

Inoltre, l’adozione generalizzata di tale **architettura strutturale**, consente:

- a) il superamento dell’attuale modello c.d. per “*filiera*” (o “*a canne d’organo*”), e riunisce anche geograficamente, sotto un’unica cabina di regia rappresentata dal Comando intermedio multifunzione, i diversi comparti della Forza armata, conferendo nel contempo ad un **unico Comandante** le risorse e le capacità per gestire in maniera sinergica e con visione unitaria le problematiche in tutti i diversi settori di competenza;
- b) l’eliminazione pressoché definitiva delle filiere dei Comandi (di vertice e intermedi) nelle Aree territoriali e delle infrastrutture. A quest’ultimo riguardo:
 - con riferimento all’Area infrastrutturale si è già proceduto alla soppressione dell’**Ispettorato per le Infrastrutture dell’Esercito**, quale Comando di vertice e saranno soppressi a decorrere dal 31 dicembre 2016 tutti i **Comandi intermedi d’area** e cioè i Comandi per le infrastrutture dell’Esercito nord, centro e sud. A livello centrale lo Stato maggiore dell’Esercito, mantiene la sola responsabilità di definizione della *policy* e delle linee di indirizzo generali di settore;



- con riferimento all'Area territoriale il descritto **modello organizzativo multifunzionale** fa confluire le funzioni territoriali nell'ambito dei comandi multifunzione, con conseguente eliminazione della relativa "filiera", contrazione delle strutture di *staff* di supporto (nei settori personale, sicurezza, addestramento, finanziario ecc.) e abbassamento di rango dei Comandi Militari dell'Esercito. Lo Stato maggiore Esercito mantiene la sola funzione di *policy* e d'indirizzo di settore. Al riguardo il Comando militare della Capitale non verrà più riconfigurato, così come originariamente previsto, in Comando Militare per il Territorio, cioè in Comando di vertice dell'area territoriale.

Ciò, come ha inequivocabilmente dimostrato l'analisi dei risultati della sperimentazione condotta nel senso sul **Comando delle Forze di difesa Nord**, che sarà riconfigurato in uno dei tre comandi a valenza interregionale e multifunzione a decorrere dal 31 marzo 2016, consentirà di:

- **ridurre** gli organi di programmazione finanziaria;
- **gestire** in chiave unitaria l'approntamento, il mantenimento dell'efficienza operativa e i concorsi sul territorio nazionale;
- **garantire** la disponibilità di un adeguato numero di Comandi di Divisione "*a prontezza differenziata*" in grado di sostenere la proiettabilità di medio periodo ed assicurare un *continuum* nell'azione di Comando in caso di impiego di uno dei suddetti Comandi operativi;
- **condurre**, in chiave sinergica, il coordinamento delle funzioni e delle attività afferenti alle diverse area di responsabilità;
- **razionalizzare** e semplificare le catene di comando e controllo (C2) realizzando i presupposti per ulteriori possibili profili di razionalizzazione.

Per il conseguimento delle finalità sopra descritte, il provvedimento che qui s'illustra rimodula il programma di contrazione strutturale previsto per l'Esercito dall'**articolo 2188 bis**), nei termini appresso specificati:

- la **soppressione del Comando 2° FOD** in San Giorgio a Cremano (NA) viene spostata dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2016. Il necessario differimento, è volto a consentire il passaggio di tutte le funzioni al riconfigurato Comando Forze di Difesa Interregionale Sud, che a sua volta, con il provvedimento che sarà adottato al 31 marzo 2016 sarà riconfigurato in uno dei comandi multifunzione e in quella sede denominato. Questa scansione temporale assicurerà anche il graduale passaggio al riconfigurando comando multifunzione delle competenze e responsabilità nei settori operativo – mediante la riconfigurazione del Comando della Divisione Acqui - e infrastrutturale, in vista della **definitiva** soppressione del Comando infrastrutture Sud e Centro;
- la **soppressione del Comando Truppe Alpine** in Bolzano è mutata in una riconfigurazione dello stesso, entro il 31 marzo 2016, in **comando multifunzione** (in quella stessa occasione, al pari degli altri, ridenominato), accorpando le funzioni, operative – attraverso la riconfigurazione del Comando della Divisione Tridentina in Comando a più bassa prontezza – territoriali, attualmente attestate sul Comando Militare Esercito "TRENTINO ALTO ADIGE" in Trento che, pertanto verrà **soppresso** e, infrastrutturali, in vista della definitiva soppressione del Comando infrastrutture Nord;
- il **Comando Forze di Difesa Interregionale Nord**, entro il 31 marzo 2016, verrà anch'esso riconfigurato in comando multifunzione, che accorperà, al pari degli altri, funzioni operative – assicurate dal Comando della Divisione Friuli - territoriali e infrastrutturali, in vista della soppressione del Comando infrastrutture Nord e Centro.
- il **Comando Regione Militare Nord** in Torino, entro il **31 marzo 2016**, verrà riconfigurato, in **Comando Militare Esercito Piemonte** con contestuale:
 - abbassamento di rango;
 - transito di parte delle attribuzioni - quelle attinenti al Piemonte - al **comando intermedio multifunzione con sede Bolzano**;
- i **Comandi Militari Autonomi SARDEGNA e SICILIA**, entro il 31 marzo 2016, verranno riconfigurati, con contestuale riduzione del rango, in Comandi Militare Esercito. Entro il 31 dicembre 2018 acquisiranno anche le funzioni dei Centri Documentali di Cagliari e Palermo che, pertanto, saranno definitivamente soppressi.



Ancora, con riferimento alla Forza armata Esercito, e in particolare nell'Area operativa, il provvedimento si denomina il COMFOTER in **COMFOTERCOE - Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito** – quale responsabile delle attività d'indirizzo e dell'approntamento dei Comandi e delle unità operative nonché della condotta delle operazioni delegate alla Forza armata. Del COMFOTERCOE ne è confermata la ridislocazione e riconfigurazione a Roma entro il 31 dicembre 2018. Contestualmente il **Comando Supporti in Verona**, ancorché in riduzione, verrà riconfigurato in Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, in ragione della necessità di continuare a disporre di un **Comando specifico preposto alla gestione del supporto al combattimento e della logistica di aderenza**.

La realizzazione dei **tre comandi a valenza interregionale e multifunzione** temporalmente collocata al **31 marzo 2016**, nonché tutte le connesse modifiche al programma di rimodulazione degli assetti strutturali e ordinativi dell'Esercito nei termini sopra illustrati, sono recate attraverso il complesso sistematico di novelle al programma di rimodulazione dell'Esercito di cui all'articolo 2188-bis) del COM, recate **dall'articolo 1, comma 1, lettera p), numeri 1) e 2)** del presente provvedimento.

Per quanto concerne il programma di contrazione strutturale dell'Aeronautica militare, recato dall'**articolo 2188-quater)**, il presente provvedimento prevede, **all'articolo 1, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2)**, rispettivamente:

a) il differimento di un anno della soppressione del **50° Stormo di Piacenza**, in ragione della necessità di trasferire le capacità ETS (*Electronic Warfare Tactical Suppression*) in altro sedime vicino; trasferimento non realizzabile entro il 31 dicembre 2015 per il mancato completamento dei lavori di adeguamento delle infrastrutture destinate ad ospitare i complessi sistemi operativi dedicati a tale capacità. In ogni caso il semplice differimento di un anno non mina né i presupposti né i risultati complessivi della contrazione strutturale imposti dalla delega recata dalla legge n. 244 del 2012;

b) l'aggiunta della **riconfigurazione in riduzione del poligono di Salto di Quirra**.

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, dopo circa due anni di concreta esperienza applicativa, è volto ad introdurre disposizioni correttive in senso chiaramente semplificatorio. Le modifiche recate, infatti, senza alterare le attribuzioni dei Ministri delle amministrazioni interessate, sono volte ad escludere che le procedure connesse alla definizione delle modalità di funzionamento della *Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato e la relativa composizione, siano necessariamente definite "annualmente"*. Si tratta, infatti, di adottare decreti interministeriali con il concorso di numerosi Ministri, la cui procedura non risulta spesso agevole e la tempistica di perfezionamento non risulta spesso breve. Le disposizioni correttive introdotte sono dunque volte a consentire, rispetto alla formulazione vigente, di adottare il decreto sulle modalità di funzionamento e sulla composizione non necessariamente tutti gli anni, ma soltanto laddove effettivamente sussistano esigenze in tali sensi.

Le modificazioni all'**articolo 31, comma 1, e all'articolo 95, comma 3**, recate rispettivamente **dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c)** del presente provvedimento, hanno carattere meramente terminologico di adeguamento a normativa sopravvenuta.

Le modifiche recate **dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), g), h), ed i)**, rispettivamente agli articoli 101, 102, 103, 104, 105 e 107, sono volte a rimodulare le disposizioni codicistiche sull'ordinamento dell'Esercito italiano, tanto alla luce dell'essenziale criterio della flessibilità, che già governa gli ordinamenti delle altre Forze armate, quanto e più tecnicamente, in ragione delle modifiche recate dal provvedimento che qui s'illustra, in materia di organizzazione generale e delle aree territoriale, infrastrutturale, operativa, logistica e della formazione, con contestuale superamento della logica delle "filieri" (Cfr., *supra*).

La novella recata all'**articolo 154 del COM, dall'articolo 1, comma 1, lettera l)**, è volta a conseguire il necessario cambio di dipendenza della Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare dal Servizio di Commissariato e amministrazione del Comando logistico dell'aeronautica militare, all'Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa (UG CRA AM), direttamente dipendente dal Capo di SMA. A seguito della citata modifica sarà maggiormente



presidiato il principio dell'unicità di comando e controllo, su tutti gli aspetti amministrativi connessi alla gestione delle risorse finanziarie assegnate agli elementi di organizzazione della Forza armata, con conseguenti riflessi positivi anche sulle azioni di indirizzo e di impiego delle risorse disponibili.

L'articolo 1, comma 1, lettera m) riallinea l'articolo **articolo 195**, comma 1 del COM, in materia di sanità militare, alla riconfigurazione del Policlinico militare, nonché alla nuova ed ulteriore soppressione prevista dal presente provvedimento (all'articolo 1, comma 1, lettera **p**), n. 1.3]), del **Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 marzo 2016**.

L'articolo 1, comma 1, lettere n), interviene sull'articolo 306 del Codice, in materia di procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari. La modifica recata dal numero 1), punto 1.1), che fissa una cadenza biennale e non più annuale per l'adozione del piano di gestione del patrimonio abitativo, intende agevolare l'elaborazione del piano alloggiativo complessivo, i cui dettagli sono raccolti presso ciascuno degli Stati Maggiori di Forza armata, nonché rendere più aderente la scadenza fissata dalla norma di legge ai tempi effettivi dell'*iter* di adozione del piano stesso, che prevede anche il passaggio presso le competenti commissioni parlamentari. Ciò in un periodo di forti dinamiche innovative dell'intero comparto alloggiativo della Difesa, che tiene conto delle vendite – tuttora in corso – degli alloggi di servizio ritenuti non più utili alle finalità del Dicastero, che hanno tempi di finalizzazione medio-lunghi e comunque difficilmente compatibili con le tempistiche attualmente vigenti. Le modifiche introdotte al numero 1), punto 1.2) e al punto 2), intervengono armonicamente e coerentemente sia sul comma 2 che sul comma 3 dell'articolo 306. In materia di **alienazione degli alloggi di servizio**, tali modifiche intendono delineare il seguente quadro:

- **nei casi di vendita (con prelazione) a favore del conduttore occupante**, si intende escludere la possibilità che possa esercitare tale prelazione, fissata per legge dal medesimo articolo 306, il conduttore/occupante che abbia eventualmente un'altra abitazione nella provincia, per evidenti ragioni di equità;
- **nei casi di vendite con il sistema d'asta**, invece, nei quali tale prelazione non è stata esercitata o in caso di alloggi venduti "liberi", atteso il preminente interesse della Difesa ad alienare il maggior numero di alloggi in dismissione, ed a tal fine estendere massimo la platea di potenziali acquirenti, si mira a consentire anche a coloro i quali hanno un'altra abitazione, di partecipare alle procedure d'asta e acquistare, conseguentemente, l'alloggio di interesse.

L'articolo 1, comma 1, lettera o), modifica l'articolo 307 del Codice, in materia di procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari. La modifica di cui al punto 1) interviene sul prezzo risultante dalle procedure ad evidenza pubblica per la vendita dei beni dell'Amministrazione della difesa, dati in concessione di valorizzazione per un decennio.

In particolare, si prevede che se l'aggiudicazione avviene a favore del soggetto concessionario del bene, ed egli decida di esercitare la prelazione, il prezzo non deve tener conto (e quindi, non includere) il valore che lo stesso concessionario-acquirente ha direttamente contribuito a determinare, in virtù degli investimenti da lui effettuati.

Infatti, nei casi di c.d. "concessione di valorizzazione" o "d'onore", in cui il soggetto che ha chiesto ed ottenuto di avere in concessione i beni immobili militari abbia effettuato investimenti – anche considerevoli – nell'arco del decennio della concessione, si potrebbe (ragionevolmente) determinare un incremento del valore commerciale (e quindi, in ultima analisi, del prezzo di vendita) del bene stesso che, al momento della alienazione del cespite da parte dell'Amministrazione, potrebbe andare (a tal punto, ingiustamente) a gravare sul concessionario che eserciti eventualmente la prelazione all'acquisto, nei termini di legge.



CAPO II

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2014, N. 8.

L'articolo 2, comma 1, riguarda una serie di interventi normativi diretti, in un'ottica di razionalizzazione e revisione dei profili di carriera degli ufficiali e in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge n. 244 del 2012, a disciplinare l'unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare nell'istituendo il Corpo del genio della Marina. In particolare:

- alla **lettera a)**, sostituisce l'articolo 118 del Codice, in ragione della pluralità delle modifiche necessarie, prevedendo l'unificazione dei Corpi del genio navale e delle armi navali della Marina militare nel Corpo del genio della Marina, suddiviso in tre specialità (genio navale, armi navali e infrastrutture);
- alla **lettera b)**, modifica l'art. 119 del Codice, per adeguarne i contenuti all'istituzione del Corpo del genio della Marina;
- alla **lettera c)**, modifica l'articolo 120 del Codice e definisce le competenze delle tre specialità del Corpo del genio della Marina;
- alla **lettera d)**, abroga l'articolo 121 del Codice, che definisce le competenze del Corpo delle armi navali, considerata la sua confluenza nell'istituendo il Corpo del genio della Marina;
- alle **lettere e) ed f)**, apporta modifiche agli articoli 130 e 812 del Codice, per adeguarne i contenuti all'istituzione del Corpo del genio della Marina;
- alla **lettera g)**, introduce nel Codice l'articolo **833-quater**, che detta disposizioni per consentire il transito a domanda nel Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture, di ufficiali dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della medesima Forza armata che risultino in possesso dei necessari titoli di studio e qualificazioni professionali, disciplinando le modalità di inquadramento attraverso il rinvio a quanto previsto dall'articolo 797 del Codice in materia di transito tra ruoli;
- alle **lettere h), i), l), m) ed n)**, modifica rispettivamente gli articoli 926, 1015, 1043, 1072-bis e 1264 del Codice, per adeguarne i contenuti all'istituzione del Corpo del genio della Marina;
- alla **lettera o)**, modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la **Tabella II allegata al Codice**, relativa alla Marina militare, allo scopo di sostituire i Quadri II e VIII, attualmente riferiti rispettivamente al ruolo normale e al ruolo speciale degli ufficiali del Corpo del genio navale, con i nuovi corrispondenti Quadri, suddivisi per specialità, riferiti al Corpo del genio della Marina; inoltre abroga i Quadri II e IX, riferiti al Corpo delle armi navali, e contestualmente sostituisce i Quadri I e VII, riferiti rispettivamente al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, tenuto conto che dall'istituzione del Corpo del genio della Marina, attuata mediante unificazione di due preesistenti corpi, deriva un risparmio in termini di personale pari complessivamente a 251 unità organiche, tutte destinate, ad **invarianza di spesa**, all'adeguamento delle consistenze del Corpo di stato maggiore.

L'articolo 3, comma 1, riguarda le disposizioni transitorie mirate all'istituzione del Corpo del genio della Marina disposta dall'articolo 2. In particolare:

- alla **lettera a)**, inserisce nel Codice gli articoli **2214-bis** e **2214-ter**, che disciplinano le modalità di inserimento degli allievi e degli aspiranti ufficiali dei Corpi del genio navale e delle armi navali nel neo costituito Corpo del genio della Marina nonché di trasferimento degli ufficiali appartenenti ai Corpi del genio navale e delle armi navali nel neo costituito Corpo del genio della Marina, ivi compresi quelli che si trovano a frequentare i corsi applicativi previsti dall'iter formativo iniziale, alla data del 1° gennaio 2017, nonché le modalità per la definizione degli organici e delle promozioni a scelta degli ufficiali in questione, ripartite per specialità, nel periodo transitorio previsto per il raggiungimento dei nuovi volumi organici, vale a dire fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;



- alla **lettera b)**, inserisce nel Codice gli articoli **2221-bis** e **2221-ter**, mirati a definire le modalità per il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) degli ufficiali del Corpo del genio della Marina nel periodo transitorio nonché a disciplinare il transito degli ufficiali delle categorie in congedo dei disciolti Corpi del genio navale e delle armi navali nelle corrispondenti posizioni di stato dell'istituendo Corpo del genio della Marina. Per quanto riguarda in particolare i criteri di collocamento in ARQ, viene stabilito che fino al grado di contrammiraglio si faccia riferimento agli organici delle nuove specialità di assegnazione e per i gradi di ammiraglio ispettore e ammiraglio ispettore capo si faccia riferimento all'organico del Corpo del genio della Marina.

L'**articolo 4, comma 1**, riguarda disposizioni in materia di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale delle Forze armate. In particolare:

- alla **lettera a)**, modifica l'articolo **643** del Codice, allo scopo di chiarire, anche per prevenire possibili contenziosi, che nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale delle Forze armate la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori di precedenti concorsi può essere esercitata solo secondo le modalità e nei limiti definiti dalla disciplina speciale recata dal medesimo Codice, ivi incluso lo stesso articolo 643;
- alla **lettera b)**, sostituisce il comma 3, dell'articolo **649** del Codice, innovando la disciplina relativa alla devoluzione al personale militare in servizio dei posti per l'accesso nelle accademie militari riservati agli allievi delle scuole militari e da questi ultimi non ricoperti, nel senso di demandare al bando di concorso la definizione della percentuale di devoluzione (oggi pari al 100 per cento) nonché di porre la condizione che il personale beneficiario abbia svolto almeno un anno di servizio militare (oggi teoricamente è sufficiente un solo giorno). In tal modo si intende conseguire una maggiore flessibilità di scelta nell'attribuzione della quota di riserva non utilizzata dagli allievi delle scuole militari al personale che abbia già prestato servizio nelle Forze armate e favorire attraverso la quota stessa l'accesso di soggetti che abbiano maturato un'esperienza significativa nelle Forze armate;
- alla **lettera c)**, modifica l'articolo **686** del Codice, riducendo da due a uno il numero minimo degli ufficiali superiori medici componenti delle commissioni sanitarie che valutano l'idoneità psicofisica dei concorrenti per il reclutamento nel ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, nelle due ipotesi di accesso tramite concorso pubblico e tramite concorso interno;
- alla **lettera d)**, modifica l'articolo **724** del Codice, prevedendo un vincolo di ferma di dodici anni per gli ufficiali in servizio permanente della Marina militare ammessi a frequentare a carico dell'Amministrazione significative attività formative nel settore idro-oceanografico, al fine garantire un'adeguata valorizzazione dell'investimento effettuato in termini di risorse umane;
- alle **lettere e), f), g), h), l), m)** ed **n)** modifica rispettivamente gli articoli **726, 727, 728, 730, 732, 733 e 735** del Codice, al fine di prevedere che gli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri frequentatori dei corsi applicativi nell'ambito dell'iter formativo iniziale siano posti in congedo qualora non valutati idonei sotto il profilo dell'attitudine militare (per l'Esercito), dell'attitudine professionale (per la Marina) e dell'attitudine militare e professionale (per l'Aeronautica e per l'Arma dei carabinieri). Pertanto gli interessati, a differenza dei colleghi che non superano i predetti corsi per altre cause, non possono fare domanda di transito nei ruoli speciali e non devono ultimare la ferma contratta quali ufficiali di complemento, ma sono collocati direttamente in congedo;
- alla **lettera i)**, inserisce il comma 5-bis dell'articolo **731** del Codice, al fine di connettere la rideterminazione dell'anzianità relativa dei sottotenenti dei ruoli normali non alla sessione in cui vengono superati gli esami dell'ultimo anno del corso di laurea ma alla sessione in cui si consegue il titolo accademico;
- alla **lettera o)**, modifica l'articolo **742** del Codice, allo scopo di prevedere per gli allievi ufficiali in ferma prefissata l'innalzamento del periodo minimo di lezioni da frequentare (da 1/3 a 2/3) per il superamento del corso formativo iniziale,



- alla **lettera p)**, sostituisce l'articolo 907 del Codice, per eliminare lo scomputo del contingente degli ufficiali di grado dirigenziale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri in servizio presso organismi internazionali ai fini della determinazione del numero dei collocamenti in aspettativa per riduzione quadri (tenuto conto che tale meccanismo è stato precedentemente abrogato per gli omologhi ruoli di Esercito, Marina e Aeronautica da una norma introdotta dalla legge di stabilità per il 2015) e di armonizzare i criteri per il collocamento in ARQ del medesimo personale a quelli già previsti per gli altri ruoli;
- alla **lettera q)**, modifica l'articolo 935 del Codice, per aggiornare l'elenco delle cause di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali in applicazione delle norme della formazione, tenendo conto della nuova fattispecie (inidoneità in attitudine militare, professionale e militare e professionale) introdotta con le modifiche apportate al Codice con le precedenti lettere *e), f), g) h), i), l)* ed *m)*;
- alla **lettera r)**, modifica l'articolo 984 del Codice, per consentire agli ufficiali in congedo dell'Aeronautica di transitare a domanda, previa determinazione ministeriale, in altro ruolo o corpo della medesima Forza armata, tranne che nel ruolo naviganti. Al momento infatti le disposizioni risultano molto limitative, a fronte di numerosi militari che dopo il congedo conseguono una laurea specialistica e che, in virtù dei nuovi titoli acquisiti, potrebbero essere richiamati, all'occorrenza, per prestare attività professionali pregiate in settori di attività (ad esempio il settore sanitario) diversi da quelli propri del ruolo nel quale erano originariamente collocati;
- alla **lettera s)**, introduce all'articolo 1392, comma 1, del Codice, concernente la definizione dei termini di avvio del procedimento disciplinare di stato discendente da sentenza di condanna penale, la precisazione che la disposizione non si applica nel caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente, tenuto conto che l'articolo 1393 nella sua attuale formulazione non rende più necessario attendere l'esito del giudizio penale per l'esperimento dell'azione disciplinare;
- alla **lettera t)** modifica, sostituendolo, l'articolo 1393 del Codice, in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, come riformulato dall'articolo 15 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede ora l'applicazione, anche per il personale delle Forze armate, della disciplina prevista dall'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per gli altri pubblici dipendenti. Tale ulteriore intervento si rende necessario per dare attuazione all'OdG G/1577-B/13/1, presentato in 1^ Commissione affari costituzionali del Senato, in data 31 luglio 2015 ed accolto dal Governo, riconoscendo, quest'ultimo, l'esigenza di integrare la disciplina di cui all'attuale art. 1393 del codice dell'ordinamento militare, allo scopo di raccordare la nuova disciplina ivi prevista con le disposizioni recate dal Codice che regolano la materia, specie con riguardo alla definizione delle autorità competenti all'instaurazione del procedimento disciplinare, alla speciale disciplina in materia di sospensione precauzionale dall'impiego, nonché all'esigenza di chiarire quale sia l'autorità militare competente a stabilire l'eventuale sospensione del procedimento disciplinare, a riaprirlo e a riprenderlo, in coerenza con gli attuali termini procedurali. Con la medesima finalità è stato precisato che l'autorità competente promuove il procedimento disciplinare al termine del giudizio penale - facoltà riconosciuta, analogamente a quanto previsto per il personale civile dall'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, esclusivamente per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità identificate con quelle punibili con la consegna di rigore o con provvedimenti disciplinari di stato - solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare. E' stato inoltre previsto che il procedimento disciplinare non vada promosso o, se iniziato, vada senz'altro sospeso, qualora i fatti per i quali sta procedendo l'Autorità giudiziaria siano connessi allo svolgimento delle funzioni del militare interessato nonché all'adempimento dei suoi obblighi e doveri di servizio. L'esempio è quello di un conflitto a fuoco per l'intervento di un carabiniere in flagranza di reato e dell'azione a fuoco di una



sentinella. La finalità è garantire la massima terzietà dell'Amministrazione militare nei procedimenti nei quali risulta direttamente coinvolta;

- alla **lettera u)**, reca alcune modificazioni all'articolo **1398**, concernenti la disciplina dell'avvio dei procedimenti disciplinari di corpo, rese necessarie per adeguarne i contenuti alla nuova disciplina di cui all'articolo 1393 in materia di rapporti tra procedimento disciplinare e penale;
- alla **lettera v)**, modifica l'articolo **1508** del Codice, nell'ottica di prevedere la possibilità per il personale delle bande musicali militari di transitare in altri ruoli anche per motivi diversi dall'inidoneità tecnica, al fine di garantire la massima flessibilità della gestionale per un migliore impiego delle risorse umane;
- alla **lettera z)**, modifica la **rubrica della Sezione II del Capo IV del Titolo VIII del Libro IV**, alla luce del richiamo a una sanzione disciplinare di corpo contenuta nella novella relativa all'articolo 1393 di cui alla precedente lettera *t*).

Gli interventi di cui alle lettere s), t) e u) sono sorretti dal principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 244 del 2012, in quanto afferenti alla materia dello "stato giuridico", nell'ambito del quale trovano naturale e codificata collocazione le norme in tema di disciplina.

L'**articolo 5, comma 1**, riguarda disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera a)**, modifica l'articolo **1067** del Codice mediante l'eliminazione del comma 4, che di fatto contiene un refuso, in quanto erroneamente presuppone la possibilità di coesistenza di un quadro di avanzamento a scelta e di anzianità per lo stesso grado;
- alla **lettera b)**, modifica l'articolo **1084** del Codice, allo scopo di porre rimedio a un vuoto normativo determinatosi a seguito dell'abrogazione dell'articolo 1076, prevista dalla legge di stabilità 2015. Infatti l'articolo 1084, nella stesura vigente, nel prevedere per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative sia attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, ricomprende tra i destinatari tutti i ruoli dei volontari, dei sergenti e dei marescialli nonché gli ufficiali ausiliari, ma non gli ufficiali delle altre categorie, che l'intervento normativo in esame consente di includere tra i beneficiari. Tale carenza, fino all'entrata in vigore della legge di stabilità 2015, era compensata dalla promozione "alla vigilia" prevista dall'abrogato articolo 1076, in base al quale gli ufficiali delle Forze armate cessati dal servizio permanente perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti per causa di servizio erano promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del giudizio di permanente inabilità o del decesso. L'iniziativa è in linea con una delle condizioni al cui accoglimento era subordinato il parere favorevole della IV Commissione della Camera sullo schema di disegno di legge di stabilità 2015, reso in data 6 novembre 2014, concernente la necessità di salvaguardare le cosiddette promozioni "alla vigilia" nel caso di cessazione dal servizio per decesso o permanente inidoneità al servizio per causa di servizio del militare; essa costituisce una mera misura di coordinamento normativo e, in quanto tale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. infatti la relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (atto Camera 2679), nel quantificare i risparmi di spesa conseguenti all'abrogazione dell'istituto delle "promozioni alla vigilia" di cui all'articolo 1076 del Codice dell'ordinamento militare non si riferisce all'ipotesi straordinaria della promozione conseguente all'inabilità al servizio incondizionato o al decesso per causa di servizio, ma unicamente alle ordinarie dinamiche di progressione di carriera;
- alla **lettera c)**, modifica l'articolo **1090** del Codice, per chiarire la necessità di valutare comunque la sussistenza dei requisiti generali di avanzamento, ai fini della promozione successiva, anche per gli ufficiali promossi a seguito di ricorso che nel frattempo hanno superato il limite di età per il grado oppure lo raggiungono prima del compimento del previsto periodo di attribuzioni specifiche/comando (requisiti speciali);



- alla **lettera d)**, dispone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo **1099** del Codice, che prevede annualmente la promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli SPAD, in assenza di vacanze organiche, nella percentuale del 40 per cento dei giudicati idonei all'avanzamento;
- alle **lettere e)**, modificando una nota contenuta nei corrispondenti Quadri delle Tabelle allegate al Codice, prevede il collocamento in posizione sovranumeraria dei maggiori generali (corrispondenti a generali di divisione) dei vertici dei corpi logistici delle Forze armate, quando destinati ad incarichi di direttore generale/centrale. Tale correttivo è indispensabile perché, nell'ipotesi di assunzione dei citati incarichi di livello dirigenziale generale, è prevista nei corpi in parola la promozione a maggior generale di un altro ufficiale; ciò, prima dell'abrogazione per i corpi stessi del grado di tenente generale (corrispondente a generale di corpo d'armata), disposta dalla legge di stabilità per il 2015, non dava luogo ad alcuna particolare conseguenza, mentre adesso comporterebbe una consistenza di due maggiori generali a fronte di una sola posizione organica, con l'effetto di determinare in maniera automatica il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), al 31 dicembre successivo, di quello anagraficamente più anziano (peraltro verosimilmente proprio quello appena destinato all'assunzione di uno dei citati incarichi di livello dirigenziale generale): di qui l'esigenza di considerarne uno in posizione sovranumeraria;
- alla **lettera f)**, aggiunge una nota ai **Quadri IV e V delle Tabelle 1 e 3** allegate al Codice, al fine di rivedere la ripartizione tra i ruoli delle dotazioni organiche dell'alta dirigenza in modo da soddisfare le esigenze di impiego dell'Esercito e dell'Aeronautica, nelle posizioni organiche dei maggiori generali (e gradi corrispondenti) dei Corpi di sanità e di commissariato. Tale previsione, ispirata a simile nota già in vigore per il ruolo normale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito e per il ruolo normale delle Armi dell'Aeronautica, in occasione dell'apertura del quadro di avanzamento prevede che con determinazione del Ministro possa essere devoluta una unità ai volumi organici del grado dei corpi interessati, decurtando contestualmente - **ad invarianza di spesa** - la medesima unità dai volumi organici rispettivamente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, fermo restando che tale posizione viene riportata in aumento a questi ultimi ruoli il 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento;
- alla **lettera g)**, sostituisce i **Quadri II e VII della Tabella 3** allegata al Codice, rispettivamente riguardanti il ruolo normale e il ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica, allo scopo di adeguare l'assetto organico dei due ruoli alle trasformazioni ordinarie e funzionali che ne hanno nel tempo accompagnato l'evoluzione. L'intervento, in sostanza, comporta, ad invarianza di oneri complessivi, lo "spostamento" di 16 ufficiali dal ruolo speciale al ruolo normale, con un aumento di due colonnelli nelle dotazioni organiche del ruolo normale e una corrispondente riduzione nel ruolo speciale nonché analoghi effetti "a cascata" su tutti i gradi inferiori;
- alla **lettera h)**, modifica il **Quadro VIII della Tabella 3** allegata al Codice, in quanto il periodo minimo di qualificato servizio richiesto quale requisito per l'avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (tre anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente) necessita di aggiornamento alle luce delle sopravvenute esigenze funzionali della Forza armata. La modifica proposta è tesa a conferire maggiore elasticità all'impiego del personale in parola, in linea con quanto già previsto per altri ruoli speciali della medesima Forza armata;
- alla **lettera i)**, modifica il **Quadro II della Tabella 4** allegata al Codice, riducendo da 10 a 9 anni l'anzianità minima di grado richiesta ai fini dell'avanzamento a maggiore per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, allo scopo di equiparare la durata complessiva minima dei periodi di permanenza nei gradi da sottotenente a capitano a quella prevista per tutti gli altri ruoli speciali delle armi e dei corpi di Esercito, Marina e Aeronautica.

L'articolo 6, comma 1, riguarda disposizioni transitorie in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:



- alla **lettera a)**, modifica l'articolo **2233-bis** del Codice, introducendo attraverso l'inserimento della lettera *c-bis*) nel comma 1, un criterio aggiuntivo per la fissazione del numero di promozioni a scelta al grado superiore nel periodo transitorio, consentendo negli anni dal 2017 al 2018, per Esercito, Marina e Aeronautica, una riduzione delle promozioni al grado di colonnello fino a un massimo del 30 per cento di quelle previste a regime, fermo restando che il numero di promozioni non conferite non può essere portato in aumento per l'anno successivo. La finalità è limitare i collocamenti in ARQ di personale giovane, riducendo conseguentemente gli oneri. L'esigenza è sentita alla luce della recente disposizione della legge di stabilità 2015 che ha abrogato la norma che consentiva lo scomputo del personale dirigente all'estero ai fini della determinazione del numero di soggetti da collocare in ARQ;
- alla **lettera b)**, modifica l'articolo **2236-bis** del Codice, allo scopo di anticipare di un anno (a decorrere dall'inserimento in aliquota di valutazione dei sottotenenti di vascello con anzianità 2014, anziché 2015 come attualmente previsto) l'applicazione della normativa a regime dei periodi di imbarco e dei titoli richiesti per la promozione al grado superiore dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina. Ciò a seguito dell'intervenuto, ulteriore anticipo di un anno del nuovo iter formativo degli ufficiali in parola;
- alla **lettera c)**, modifica l'articolo **2239** del Codice, disponendo la non applicabilità del requisito della laurea specialistica per l'avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo naviganti normale e del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare aventi anzianità di grado 2010. Tale disapplicazione è stata fin qui di fatto comunque prevista con il D.M. annuale emanato ai sensi dell'art. 2233 del Codice, provvedimento previsto tuttavia solo fino al 2015;
- alla **lettera d)**, inserisce nel Codice l'articolo **2250-ter** che, in un periodo transitorio che si chiude per Esercito, Marina e Aeronautica al 2021 e per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza al 2024, consente annualmente la promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli SPAD, in assenza di vacanze organiche, in percentuali decrescenti dei giudicati idonei all'avanzamento (a fronte del 40 per cento previsto dal comma 5 dell'articolo 1099, del quale il precedente articolo 6, comma *e*) del presente decreto legislativo sancisce la contestuale abrogazione).

L'articolo 7, comma 1, riguarda disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri. In particolare:

- alla **lettera a)**, modifica l'articolo **682** del Codice in materia di alimentazione dei ruoli dei marescialli, prevedendo: per il reclutamento delle professioni sanitarie, l'introduzione di una prova di selezione su argomenti indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la successiva ammissione ai corsi di laurea "a numero chiuso"; per il reclutamento con concorso interno riservato al personale tratto dai ruoli dei volontari e dei sergenti, l'aver prestato servizio nei due anni precedenti riportando una qualifica pari almeno a "superiore alla media" (invece che almeno "nella media"); la possibilità di bandire concorsi per reperire dall'esterno soggetti di età non superiore ai 32 anni già in possesso del titolo di laurea;
- alla **lettera b)**, modifica l'articolo **760** del Codice in relazione alla possibilità, introdotta attraverso l'intervento sull'articolo 682 di cui alla precedente lettera *a*), di alimentare i ruoli dei marescialli con personale già in possesso di laurea. Per tale personale, in particolare, la novella prevede: la frequenza di un corso applicativo di durata non superiore a un anno; le modalità di determinazione dell'anzianità relativa e di iscrizione in ruolo rispetto ai marescialli provenienti dalle altre tipologie di concorsi; in caso di non superamento del corso applicativo, il congedamento, se non deve assolvere obblighi di leva, ovvero la reintegrazione nel ruolo di provenienza;
- alla **lettera c)**, modifica l'articolo **1056** del Codice, introducendo l'obbligo di pubblicare sul portale istituzionale delle rispettive Forze armate i quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta dei sottufficiali e dei graduati;



- alla **lettera d)**, modifica l'articolo **1059** del Codice, eliminando l'obbligo di pubblicare i quadri d'avanzamento a scelta dei sottufficiali sul Giornale ufficiale della Difesa e prevedendone la pubblicazione sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata;
- alla **lettera e)**, modifica l'articolo **1062** del Codice, al fine di precisare che la promozione per meriti eccezionali dei primi marescialli al grado di sottotenente comporta l'iscrizione nel ruolo speciale secondo quanto previsto dagli ordinamenti di Forza armata;
- alla **lettera f)**, modifica l'articolo **1275** del Codice, rendendo equipollenti all'imbarco, ai fini dell'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare, esclusivamente gli incarichi effettivamente connessi con la categoria/specialità/specializzazione di appartenenza espletati presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e la frequenza di corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo;
- alla **lettera g)**, modifica l'articolo **1280** del Codice, precisando che, per i marescialli della Marina militare, i reparti operativi presso i quali possono essere espletati i periodi equipollenti all'imbarco ai fini dell'avanzamento da parte di incursori, fucilieri, palombari e specialisti di volo sono definiti dall'ordinamento di Forza armata;
- alla **lettera h)**, modifica l'articolo **1287** del Codice, precisando per i sergenti della Marina militare, analogamente a quanto fatto per i marescialli con l'intervento di cui alla precedente lettera g), che i reparti operativi presso i quali possono essere espletati i periodi equipollenti all'imbarco ai fini dell'avanzamento da parte di incursori, fucilieri, palombari e specialisti di volo sono definiti dall'ordinamento di Forza armata.

L'**articolo 8, comma 1**, riguarda disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera a)**, modifica l'articolo **2197** del Codice e, alla **lettera b)**, introduce nel Codice l'articolo **2197-bis**. I due interventi combinati hanno lo scopo di
 - . equiparare le percentuali oggi riservate in regime transitorio a sergenti e graduati per l'accesso al ruolo marescialli (rispettivamente 1/3 e 2/3 della quota riservataria) al fine di conseguire una maggiore gradualità nei percorsi di carriera;
 - . estendere anche ai fini del reclutamento di sergenti e graduati il meccanismo di flessibilità che, sempre in regime transitorio, attualmente di fatto consente per i marescialli di programmare le immissioni annuali tenendo conto delle vacanze organiche complessive esistenti nei ruoli di marescialli, sergenti e graduati.

L'**articolo 9, comma 1**, riguarda disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei graduati e militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera a)**, modifica l'articolo **842** del Codice, ponendo fine a un vuoto normativo determinato dal mancato riassetto nel Codice stesso di norme sulle modalità di impiego dei volontari in ferma prefissata già previste dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (art. 12-ter, commi 2 e 3);
- alla **lettera b)**, modifica l'articolo **968** del Codice, estendendo alla categoria dei graduati la possibilità di conseguire l'abilitazione al controllo dello spazio aereo di I grado, ora riservata soltanto a ufficiali e sottufficiali. L'esigenza è determinata da un lato dagli impegni crescenti nell'ambito dei servizi connessi con la difesa del territorio e dall'altro dalla necessità di ampliare il bacino di personale da cui attingere per l'impiego nelle attività in parola, in relazione alla diminuzione dei reclutamenti. In particolare l'allargamento della platea dei controllori consentirà una redistribuzione di funzioni, compiti e responsabilità tra le varie categorie interessate per realizzare una più efficace architettura organizzativa e professionale nel settore. In tale contesto ai graduati verranno attribuite le funzioni di carattere esecutivo oggi affidate ai sergenti, per i quali si riscontrano le maggiori difficoltà di alimentazione. L'estensione ai graduati della



possibilità di conseguire l'abilitazione in esame non comporterà alcun onere finanziario, grazie alla razionalizzazione interna delle risorse e alla compensazione tra le diverse categorie di personale;

- alla **lettera c)**, modifica l'articolo **1308** del Codice, precisando che, per i volontari della Marina militare, i reparti operativi presso i quali possono essere espletati i periodi equipollenti all'imbarco ai fini dell'avanzamento da parte di incursori, fucilieri, palombari e specialisti di volo sono definiti dall'ordinamento di Forza armata;
- alla **lettera d)**, modifica l'articolo **1309** del Codice, rendendo equipollenti all'imbarco, ai fini dell'avanzamento dei volontari della Marina militare, soltanto gli incarichi effettivamente connessi con la categoria/specialità/specializzazione di appartenenza espletati presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e la frequenza di corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo;
- alla **lettera e)**, modifica l'articolo **1798** del Codice, allo scopo di inserirvi le norme previgenti al riassetto operato dal Codice stesso, e tuttora applicate, in materia di paghe giornaliere dovute agli allievi delle scuole e accademie militari, fissate in misura pari alla percentuale dello stipendio parametrale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente (70 per cento).

L'articolo **10, comma 1**, riguarda disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera a)**, modifica l'articolo **2209-septies** del Codice, allo scopo di prevedere che, nel periodo transitorio per il conseguimento dei nuovi volumi organici, il personale militare non dirigente in eccedenza rispetto agli organici, se in possesso dei requisiti pensionistici, sia collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) d'autorità a 3 anni dal limite di età (anziché a 2 anni, come oggi previsto) e che possa fruire della possibilità, al momento riconosciuta ai soli dirigenti, di essere collocato in ARQ a domanda a non più di 5 anni dal limite di età, prescindendo dai requisiti pensionistici (attualmente tale possibilità è riservata al personale in possesso di detti requisiti). Nella fattispecie, all'obiettivo di limitare le disparità tra il personale dirigente e non dirigente si associa quello di facilitare il rapido ma obbligatorio conseguimento dei nuovi, ridotti volumi organici previsti dalla legge n. 244 del 2012;
- alla **lettera b)**, modifica l'articolo **2209-octies** del Codice. Attualmente la norma prevede la destinazione dei risparmi generati dalla riduzione progressiva del personale militare della Difesa in aderenza ai dettami sanciti dalla riforma dello strumento militare di cui alla legge n. 244 del 2012 in favore del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) in una misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento. Tenuto conto che a fronte della riduzione numerica del personale prevista dalla richiamata legge n. 244, corrisponderà un incremento dei carichi di lavoro posti in capo al personale militare che rimarrà all'interno delle Forze armate, è necessario prevedere un aumento delle risorse da destinare alla produttività anche tenuto conto che le risorse all'uopo allocate risultano sottodimensionate rispetto agli analoghi stanziamenti di bilancio previsti per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Per quanto premesso la norma:
 - anticipa al 2017 la possibilità di finanziare il FESI con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare;
 - incrementa la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al 10% delle risorse finanziarie derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare da destinare alla produttività del personale militare;
- alla **lettera c)**, modifica l'articolo **2229** del Codice. Tale articolo contiene disposizioni transitorie per il collocamento del personale militare nella posizione di ausiliaria (alla quale, a regime, si può accedere solo al raggiungimento dei prescritti limiti di età), necessarie per concorrere a conseguire l'obbligatoria riduzione delle dotazioni organiche entro i termini temporali previsti. In particolare detto articolo, nei commi da 1 a 5, disciplina le modalità per il transito in ausiliaria a domanda fino al 2020, nei limiti dei distinti contingenti numerici indicati nell'articolo 2230, di



ufficiali e marescialli che si trovino a non più di 5 anni dai limiti di età e, al comma 6, consente attualmente di accedere all'ausiliaria a domanda, fino al 2015, al personale che, indipendentemente dal raggiungimento del limite di età, abbia maturato almeno 40 anni di servizio effettivo. In tale quadro, l'intervento in esame è volto, per un verso, a consentire che le posizioni non impiegate per una categoria ai fini del collocamento anticipato in ausiliaria a domanda possano essere destinate all'altra categoria, nei **limiti della prevista autorizzazione di spesa**, e, per altro verso, a prorogare all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (cioè fino al termine del periodo transitorio fissato per il conseguimento dei nuovi, ridotti volumi organici delle Forze armate) la possibilità di transito in ausiliaria a domanda di personale con almeno 40 anni di servizio effettivo;

- alla **lettera d)**, modifica l'articolo **2230** del Codice. Il d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215 per perseguire l'obiettivo della progressiva riduzione delle consistenze del personale militare a 190.000 unità entro il 1° gennaio 2021, introdusse alcuni strumenti per la gestione delle eccedenze, fra cui il "collocamento anticipato in ausiliaria". Il successivo decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 introdusse l'attuale sistema per il collocamento anticipato in ausiliaria, prevedendo che ogni anno il Ministro della difesa potesse disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda trovandosi a non più di cinque anni dal limite di età. Detta facoltà può essere esercitata, fino al 31 dicembre 2020, nei limiti dei contingenti annui massimi di personale indicati dall'art. 2230 del Codice dell'ordinamento militare e comunque entro i limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583 del medesimo codice.

L'ulteriore riduzione degli organici conseguente alla legge n. 244 del 2012 che ha previsto di conseguire una dotazione organica complessiva di 150.000 unità entro il 2024, impone di adeguare gli strumenti a disposizione per agevolare l'obbligatorio esodo del personale delle categorie in esubero, con particolare riferimento a quello del collocamento anticipato in ausiliaria. Per tale motivo si rende necessario incrementare i contingenti di ufficiali e di marescialli da collocare in ausiliaria per gli anni dal 2016 al 2020 e introdurre nuovi contingenti fino al 2024.

La proposta normativa, che si qualifica positivamente per essere rimessa alla libera scelta degli interessati, prevede un incremento totale dei contingenti pari a 377 unità per gli ufficiali e 1.337 unità per i sottufficiali e non presenta oneri in quanto il collocamento anticipato in ausiliaria è completamente compensato dall'onere che l'Amministrazione avrebbe sostenuto nel caso il personale fosse rimasto in servizio. L'unico riflesso finanziario di cui si deve tener conto è rappresentato dal trattamento di fine servizio (TFS) che, per effetto del collocamento anticipato in ausiliaria, viene erogato anticipatamente. Nel caso di specie si tratta di una partita finanziaria la cui copertura dovrà essere provvisoriamente garantita dalla Difesa, in quanto l'erogazione di detto trattamento sarebbe avvenuto con circa 3 anni di ritardo da parte dell'ente previdenziale (INPS).

L'**articolo 11, comma 1**, riguarda disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa. In particolare:

- alla **lettera a)**, modifica l'articolo **36** del Codice nella parte in cui disciplina la composizione degli uffici degli addetti militari all'estero, precisando che le mansioni di archivista possono essere affidate sia a personale militare sia a personale civile;
- alla **lettera b)**, inserisce nel Codice l'articolo **1529-bis** che definisce, in senso generale, gli obiettivi dell'attività di formazione svolta a favore del personale civile della Difesa e, in tale quadro, prevede che con decreto del Ministro siano fissati criteri e modalità di selezione per l'accesso anche di tale personale al corso superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751, che riveste particolare importanza per gli ufficiali delle Forze armate;



- alla **lettera c)**, modifica l'articolo **2259-ter, comma 7** del Codice. Attualmente la norma prevede la destinazione dei risparmi generati dalla riduzione progressiva del personale civile della Difesa in aderenza ai dettami sanciti dalla riforma dello strumento militare di cui alla legge n. 244 del 2012 in favore dei Fondi per la retribuzione della produttività in una misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento. Tenuto conto che a fronte della riduzione numerica del personale prevista dalla richiamata legge n. 244, corrisponderà un incremento dei carichi di lavoro posti in capo al restante personale civile, è auspicabile prevedere un aumento delle risorse da destinare alla produttività analogamente all'intervento effettuato sull'articolo 2209-octies per le Forze armate. Per quanto premesso la norma:
 - anticipa al 2017 la possibilità di finanziare i citati Fondi con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare;
 - incrementa la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al 10% delle risorse finanziarie derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile da destinare alla produttività del personale civile;
- alla **lettera d)**, modifica l'articolo **2259-quater** del Codice, recante disposizioni sui piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile nel periodo transitorio per il conseguimento dei nuovi volumi organici previsti dalla legge n. 244 del 2012. L'intervento è volto innanzitutto ad adeguare i commi 2, 3 e 5 del richiamato articolo alla recente razionalizzazione delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, a seguito della quale è soppresso il Centro di formazione della Difesa, con passaggio delle relative funzioni alla Scuola nazionale dell'amministrazione. In tale quadro si è ravvisata la necessità di individuare una struttura interna alla Difesa, a carattere militare e che pertanto nulla ha a che vedere con il soppresso Centro di formazione, capace di soddisfare l'esigenza formativa in campo tecnico del personale civile dipendente, che può identificarsi nel Polo di formazione unico previsto dall'articolo 1013, comma 5-bis, deputato a fornire formazione e qualificazione anche del personale militare transitato nei ruoli civili e del personale civile, nonché negli altri enti di formazione della Difesa già operanti. L'iniziativa è quindi tesa ad ottimizzare l'allocazione delle risorse e a migliorare la qualità delle attività formative del personale appartenente alle componenti civile e militare della Difesa attagliandole alle finalità dei precisi ruoli di appartenenza. Inoltre, con la modifica al comma 5, è stata prevista l'esclusione, dai corsi militari per i quali va assicurata una riserva di posti pari ad almeno il 20 per cento al personale civile, di quelli di base per l'immissione nei ruoli militari e di quelli di peculiare connotazione tecnico-operativa;
- alla **lettera e)**, modifica l'articolo **2259-sexies** del Codice, per implementare un'ulteriore misura di flessibilità organizzativa volta ad assicurare l'efficienza dell'ente in vista delle attività di ripianamento delle professionalità mancanti da parte degli organi programmatori centrali prevedendo che, nel decreto del Ministro della difesa (su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa e sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza) che definisce le dotazioni organiche di personale militare e civile di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, e, ove necessario, ridetermina il grado dell'ufficiale preposto alla direzione dell'ente, si possa rideterminare il personale con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo ad ricoprire le cariche stesse in seno all'ente nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali.

L'articolo 12, comma 1, riguarda disposizioni in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile. In particolare:

- alla **lettera a)**, inserisce nel Codice l'articolo **206-bis**, allo scopo di prevedere in modo espresso l'assoggettamento del personale militare alla profilassi vaccinale in relazione ai profili di impiego sul territorio nazionale e all'estero e con ciò di salvaguardare la salute sia dell'interessato che della collettività, fornendo un quadro normativo chiaro con riguardo alle procedure di profilassi vaccinale fino a oggi adottate dalla Difesa con direttive tecniche sottoposte al parere del Consiglio superiore di sanità. L'intervento è quindi legato sia



all'esigenza di garantire la piena funzionalità dello strumento militare, che ha il proprio imprescindibile presupposto nell'assolvimento del dovere di difesa della Patria di cui all'articolo 52 della Costituzione, sia alla problematica dei trattamenti sanitari obbligatori alla luce del precetto costituzionale di cui all'articolo 32, in base al quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, precisando, altresì, come nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. In relazione al primo aspetto si rileva come per il personale militare si pongano vincoli non comunemente incombenti sul comune cittadino che trovano giustificazione nel preminente principio di salvaguardia del Paese sancito dalla Costituzione, con particolare riferimento alla sottoposizione a specifici protocolli vaccinali e misure di profilassi infettivologica discendenti da specifici doveri e rischi professionali quali:

- . l'obbligo di mantenere l'integrità psico-fisica essenziale all'assolvimento del servizio stesso;
- . la permanenza in collettività chiuse, ove si realizza una condivisione di ambienti di vita e lavoro suscettibile di favorire e amplificare problemi infettivologici;
- . la possibilità di coinvolgimento in ambienti operativi, in Italia o all'estero, che comportano esposizione a rischio infettivo, da un punto di vista micro-biologico e micro-macro-zooptico.

L'esigenza, peraltro, è stata riconosciuta dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 dicembre 2002 in merito all'adozione di misure profilattiche da parte dei militari in quanto "soggetti, in relazione alla vita in collettività ovvero al loro impiego in operazioni, a rischi di tipo effettivo che possono essere evitati o ridotti mediante il ricorso a vaccinazioni."

Con riguardo al secondo profilo, concernente la tematica dei c.d. trattamenti sanitari obbligatori, si rileva come il diritto alla salute nel nostro sistema costituzionale non possa essere considerato solo come espressione di un diritto individuale che si traduce nella pretesa a che terzi si astengano da qualsiasi comportamento pregiudizievole ovvero nella pretesa positiva all'esistenza e all'utilizzabilità dei mezzi terapeutici necessari per la tutela della propria salute, ma costituisce anche interesse della collettività. Tale ultimo interesse implica il "dovere" dell'individuo di non ledere né mettere in pericolo con il proprio comportamento la salute altrui. Il bilanciamento tra i due interessi sopra descritti trova composizione proprio nel secondo comma del citato articolo 32 della Costituzione in cui, come detto, si pone una riserva di legge in relazione all'introduzione di obblighi in materia di trattamenti sanitari obbligatori. Tali concetti sono presenti nella costante giurisprudenza costituzionale che ha ribadito come il citato articolo 32 postuli il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti od accettati) con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sentenza 1994 n. 218) e con la salute della collettività (sentenza 1990 n. 307). Su questa linea, in particolare, la Corte costituzionale ha precisato (sentenza n. 258 del 1994) che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione:

- . "se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale" (cfr. sentenza 1990 n. 307);
- . se vi sia "la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili".

In sostanza l'intervento risponde all'esigenza rappresentata dalla Corte costituzionale di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, attraverso interventi normativi di rango primario, attesa la riserva relativa di legge, e di livello secondario integrativo con carattere tecnico (protocolli sanitari). Esso risponde, altresì, all'ulteriore esigenza segnalata dalla Corte di assicurare che vengano adottate tutte le misure cautelative necessarie a prevedere ed a prevenire ,



alla luce delle conoscenze mediche, i possibili rischi derivanti dalle modalità di somministrazione dei vaccini;

- alla **lettera b)**, modifica l'articolo **1836** del Codice, per far sì che le modalità di gestione del "fondo casa", istituito per facilitare la concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale militare e civile del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, siano contenute non già in un decreto interministeriale, secondo quanto attualmente previsto, ma nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni.

L'**articolo 13, comma 1**, raggruppa una serie di modifiche, meno significative, ma di coordinamento, meramente formali o consequenziali al cambio di denominazioni, ovvero riferite all'adeguamento terminologico all'interno di disposizioni di rinvio. In particolare:

- alla **lettera a)**, in termini di mero, ma necessario adeguamento normativo, è stata espunta dalle attribuzioni previste dal comma 4 dell'articolo **168** del COM in capo al Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quella di membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate. Ciò, giacché il Consiglio superiore delle Forze armate è stato espressamente soppresso, a mente dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
- alla **lettera b)**, modifica l'articolo **583** del Codice, per aggiornare il riferimento interno all'articolo 2215, abrogato dal decreto legislativo n. 8 del 2014 e riassetato nell'articolo 2207;
- alla **lettera c)**, modifica l'articolo **909** del Codice, attuando un mero intervento di coordinamento tecnico che si rende necessario in relazione alla recente abrogazione dell'art. 1076 del Codice stesso, disposta dalla legge di stabilità 2015;
- alla **lettera d)**, modifica l'articolo **1053** del Codice, per eliminare il riferimento interno al comma 2, abrogato dal decreto legislativo n. 8 del 2014;
- alla **lettera e)**, modifica l'articolo **1097** del Codice, per eliminare il riferimento interno all'articolo 1053, comma 3, abrogato dal decreto legislativo n. 8 del 2014;
- alla **lettera f)**, modifica l'articolo **1244** del Codice, per eliminare il riferimento interno all'articolo 1076, abrogato dalla legge di stabilità 2015;
- alla **lettera g)**, modifica l'articolo **2210** del Codice, per eliminare il riferimento interno all'articolo 1082, abrogato dalla legge di stabilità 2015;
- alla **lettera h)**, modifica l'articolo **2216** del Codice, per aggiornare i riferimenti agli articoli 799 e 2215, rispettivamente abrogati dall' art. 1126-*bis*, comma 1, lettera *b)* del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall' art. 2, comma 1, lettera *b)* del D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, e dal decreto legislativo n. 8 del 2014 e riassetati negli articoli 798-*bis* e 2207 del Codice;
- alla **lettera i)**, modifica l'articolo **2136** del Codice, che precisa quali disposizioni del Codice stesso sono applicabili al Corpo della Guardia di finanza, adeguandolo alla luce dell'abrogazione dell'articolo 1076 operata dalla legge di stabilità 2015;
- alla **lettera l)**, modifica l'articolo **2224** del Codice, in materia di rafferme dei volontari di truppa, aggiornando, a seguito degli interventi effettuati con il decreto legislativo n. 8 del 2014, i termini previsti per il regime transitorio;
- alle **lettere m), n) ed o)** si provvede a correggere, ai fini della necessaria chiarezza normativa, un errore "complesso" originariamente commesso in sede di riassetto, consistente nell'aver considerato contemporaneamente il regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156 sia fonte di rango primario che regolamentare. Ciò, al di là delle altre pure possibili considerazioni, in concreto, ha determinato che da un canto, cioè all'articolo **2268**, comma 1, n. 151, la fonte è stata abrogata eccezion fatta che per gli articoli 5, 9 e 19 e, dall'altro, quale fonte regolamentare, all'articolo **2269**, comma 1, n. 111) è stata abrogata integralmente. Inoltre, all'articolo **2270**, concernente le disposizioni che restano in vigore, anziché indicare gli articoli 5, 9 e 19, coerentemente con quanto disposto dal citato articolo 2268, comma 1, n. 151), è stato indicato solo l'articolo 5. Le correzioni formali apportate, in definitiva, sono quindi volte ad eliminare le incongruenze descritte e ad affermare che del citato regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, restano vigenti e,



ordinariamente applicati, soltanto gli articolo 5 e 19. Infatti, le previsioni dell'articolo 9, relative alla corresponsione della c.d. razione di terra nei casi di licenza e malattia ai sottufficiali e ai militari assenti dal bordo, non risulta più vigente da oltre 60 anni, a seguito, cioè, della soppressione della razione viveri individuale per il personale militare e quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati, intervenuta con il d.P.R. n. 807 del 1950 in materia regolamentazione del trattamento vitto nell'ambito delle mense obbligatorie di servizio.

L'articolo 13, comma 2, introduce una norma volta a precisare le modalità applicative da seguire per accertare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, i risparmi di spesa derivanti dalla revisione dello strumento militare disposto dalla legge medesima.

L'articolo 14 reca un intervento volto a semplificare, evitare duplicazioni e conferire la necessaria flessibilità alle procedure di nomina ad incarichi militari di vertice. Vengono, in sostanza, eliminate ridondanze e asimmetrie stratificatesi negli anni, anche in ragione delle ricorrenti modifiche ordinarie, di struttura e delle attribuzioni proprie dei vertici militari. Al riguardo, per esempio, si veda l'espunzione della lettera p) del comma 1 della legge n. 13 del 1991, poiché il Consiglio superiore delle Forze armate non esiste più, in quanto soppresso dall'articolo 5, comma 1 della legge n. 244 del 2012.

In particolare, l'intervento ha come effetto quello di riservare la nomina con decreto del Presidente della Repubblica alle sole più alte cariche delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, individuate dal COM, per la cui designazione o selezione, sussiste piena discrezionalità governativa. Si tratta del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, del Segretario generale e dei due Vice Segretari generali (militare e civile) della difesa, del Vice Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comandante del Comando operativo di vertice interforze, del Comandante in capo della squadra navale e del comandante della squadra aerea. Tale obiettivo è raggiunto con la operata riformulazione della lettera o), del comma 1 della legge n. 13 del 1991 e con le connesse integrazioni al codice, agli **articoli 29, 112 e 142, recate rispettivamente dall'articolo 14, comma 2, lettera a), b) e c)**.

Per le altre cariche per le quali il vigente articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, prevede la nomina con d. P.R. (vertici territoriali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare [art. 1, comma 1, lettera q]) per le quali le evoluzioni normative e ordinarie successive hanno determinato un sostanziale depotenziamento anche funzionale [Vds., per esempio per i comandanti di regione militare], nonché per le cariche di direttore di direzione del Segretariato generale, di direttore generale militare e capo ufficio centrale militare del Ministero della difesa, viene prevista la forma, semplificata, del decreto ministeriale, coerentemente con il sistema generale vigente nella pubblica amministrazione. Si aggiunga che la soppressione della lettera t), del comma 1, dell'articolo 1 della stessa legge 13 del 1991, si è resa necessaria in termini di coordinamento, all'esito della citata riformulazione della lettera o). L'intervento elimina, altresì, la duplicazione di fonti, determinata dalla circostanza che, in taluni casi, le medesime modalità di nomina sono previste, oltre che nella legge n. 13 del 1991, anche nel Codice dell'ordinamento militare [nel quale è confluita la previgente legge n. 25 del 1997, (c.d. legge sui vertici) e le altre norme in materia]. Il secondo e consequenziale obiettivo ottenuto dalla modifica è quello di garantire le massime flessibilità e coerenza normative attraverso il meccanismo del rinvio ad un'unica fonte primaria, il Codice dell'ordinamento militare, naturalmente preposta a contenere la disciplina di cui trattasi, creando un opportuno coordinamento con la specifica disposizione legislativa volta a definire l'ambito dei provvedimenti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica. Parimenti, al fine di evitare vuoti normativi, con una disposizione di coordinamento recata dal **comma 2, lettera e) dello stesso articolo 14**, si prevede l'introduzione dell'articolo *2126-bis*) del COM, il quale stabilisce che gli incarichi [non più considerati di vertice - praticamente contenuti nella soppressa lettera q) della legge n. 13 del 1991] comunque denominati, di comandante territoriale, logistico o della formazione dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica militare, nonché gli incarichi conferiti a militari che rientrerebbero nelle previsioni



della lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 1 della stessa legge n. 13 del 1991 e cioè quelli di direttore di direzione del Segretariato, di direttore generale e di capo ufficio centrale del Ministero della difesa sono attribuiti con la procedura semplificata del decreto ministeriale.

Infine, l'intervento, in attuazione dei principi della semplificazione, adeguamento e razionalizzazione dell'azione amministrativa e di economia degli atti, prevede, con la soppressione della lettera *v*) del comma 1, dell'articolo 1, della citata legge n. 13 del 1991, l'esclusione dal novero degli atti amministrativi da adottarsi con provvedimento presidenziale, i provvedimenti di prima nomina degli ufficiali delle Forze armate. Al riguardo, onde evitare vuoti normativi, sono state predisposte anche le necessarie disposizioni di coordinamento sul Codice dell'ordinamento militare, con la sostituzione del secondo comma **dell'articolo 852, operate dall'articolo 14, comma 2, lettera *d*)**, volte a stabilire per i provvedimenti di prima nomina degli ufficiali delle Forze armate, similmente agli altri ruoli, la forma ordinaria e semplificata del decreto ministeriale.

Il comma 3 dell'articolo 14, abroga, in termini di necessario coordinamento con l'integrazione dell'articolo 29 del Codice, operata dall'articolo 14, comma 2, lettera *a*), il comma 1 dell'articolo 94 del *testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, recato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

----- ^ -----

Sullo schema di provvedimento sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile della Difesa in data 12 novembre 2015 e il Consiglio centrale della rappresentanza militare in data 11 novembre 2015. In allegato relativa documentazione.

----- ^ -----

In ordine al presente provvedimento non è stata effettuata l'analisi di impatto sulla regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, in quanto la rappresentazione di alcuni elementi richiesti ai fini della redazione (sezione 1, lettere B, C e D; sezione 3; sezione 5, lettere A, B ed E) coinvolge profili di sicurezza interna ed esterna dello Stato.



TESTO DELLE DISPOSIZIONI NOVELLATE

CAPO I

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 28
GENNAIO 2014, N. 7.

ART. 1

Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate

ART.24-BIS). *Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione* – 1. Presso il Ministero della difesa - Ispettorato per la sicurezza del volo – opera la Commissione interministeriale sugli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
- b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, ~~annualmente~~, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.

3. Ai componenti della commissione interministeriale, **nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati**, non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.

ART. 31 *Comandi regione militare interforze* - 1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi **e unità interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito deputate per il territorio**, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.

ART. 95. *Bande musicali* - 1. Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale.

2. Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonché ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:

- a) del Comando ~~per il territorio~~ **militare della Capitale**, quella dell'Esercito italiano;
- b) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare;
- c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;
- d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri.

4. L'impiego delle bande è disposto rispettivamente da:

- a) lo Stato maggiore dell'Esercito italiano;
- b) lo Stato maggiore della Marina militare;
- c) lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;



d) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali.

6. L'organizzazione strumentale e le modalità d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.

ART. 101 *Organizzazione generale dell'Esercito italiano* - 1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano è organizzato in comandi, enti e unità titolari di capacità operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinarie di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

ART. 102 *Organizzazione operativa dell'Esercito italiano* - 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

ART. 103 *Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano* - 1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitù militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresì individuati i Comandi, le unità e i reparti competenti per territorio o presidio.

2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei Comandi, reparti e unità di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

3. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni amministrative dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.

ART. 104 *Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano* -1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:

a) i seguenti istituti di formazione:

1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

2) Accademia militare;

3) Scuola sottufficiali dell'Esercito;

4) Scuola militare «Nunziatella»;

5) Scuola militare «Teuliè»;

b) la Scuola lingue estere dell'Esercito;

c) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;

d) gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza armata.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

ART. 105 *Organizzazione logistica dell'Esercito italiano* - 1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:

a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e tecnico;

b) i poli di mantenimento e di rifornimento;



- c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
- d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
- e) il Policlinico militare di Roma;
- f) il Centro militare di veterinaria.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

ART. 107 *Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano* - 1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al Dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei Comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Dipartimento di cui al comma 1, nonché dei Comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

ART. 154 *Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare* - 1. La Direzione di amministrazione ~~del Comando logistico~~ è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale Centro di responsabilità amministrativa dell'Aeronautica militare e assolve i seguenti compiti:

- a) assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e la resa dei relativi conti;
- b) svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all'ordinamento di Forza armata;
- c) esercita l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.

ART. 195 *Strutture sanitarie interforze* - 1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:

- a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di ~~collaborazione~~ e sperimentazione clinica, **di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario con il Centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito italiano**;
- b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;
- c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.

ART. 306 *Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa* - 1. *OMISSIS*.

2. **Ogni due anni, entro il mese di marzo**, ~~Entro il 31 marzo di ciascun anno~~, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano ~~annuale~~ di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore **non proprietario di altra abitazione nella provincia**, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non



~~proprietario di altra abitazione~~. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa ~~non proprietario di altra abitazione nella provincia~~, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

4. – 5. *OMISSIS*.

ART. 307 Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa – 1. – 3. OMISSIS

3-bis. Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione **tenuto conto degli investimenti effettuati durante il periodo di concessione**. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico,



prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.

4 – 9. *OMISSIS*

10 - 11-bis. *OMISSIS*

Art. 2188-bis Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell'Esercito italiano

1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

- 1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo 2014;
- 2) Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo 2014;
- 3) Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014;
- 4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo 2014;
- 5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo 2014;
- 6) Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo 2014;
- 7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo 2014;
- 8) Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo 2014;
- 9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014;
- 10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014;
- 11) Comando 2° FOD entro il ~~31 dicembre 2014~~ **31 marzo 2016**;
- 12) Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2014;
- 13) Raggruppamento Unità Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014;
- 14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014;
- 15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014;
- 16) ~~Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;~~
- 17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016;
- 18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016;
- 19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016;
- 20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018;
- 21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018;
- 22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018;
- 23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018;
- 24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018;
- 25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018;
- 26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018;
- 27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018;
- 28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018;
- 29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018;
- 30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018;
- 31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018;
- 32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018;
- 33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018;
- 34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018;



34-bis) Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2016;

34-ter) Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 marzo 2016;

b) provvedimenti di riconfigurazione:

1) il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanità e Veterinaria;

2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell'Ufficio Documentale di Potenza;

4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro;

5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bari;

6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento;

7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia;

8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova;

9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze ~~del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC degli Enti di sostegno TLC;~~

11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti ~~alle soppressioni del 2° FOD e~~ **alla soppressione** del Centro documentale di Napoli;

13) il Comando Divisione "Acqui", entro il ~~31 dicembre 2014~~ **31 marzo 2016**, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni ~~conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;~~

~~14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito;~~

15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;



- 16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia;
- 18) il Comando Divisione "Tridentina", entro ~~il 31 dicembre 2014~~ **31 marzo 2016**, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito ~~e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri in sistema con la riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter);~~
- 19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito;
- 20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bologna;
- 21) il Comando Regione Militare NORD, entro ~~il 31 dicembre~~ **31 marzo 2016**, è riconfigurato ~~in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest e~~ **ridenominato in ragione della rideterminazione delle relative attribuzioni;**
- 22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma **in Comando Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito;**
- 23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e **ridenominato** in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;
- 24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine;
- 25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;
- 26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e **ridenominato** in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;
- 27) ~~il Comando militare della Capitale Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018,~~ **il Comando militare della Capitale** ~~entro il 31 dicembre 2018,~~ **entro il 31 marzo 2016** ~~acquisisce le~~ **acquisisce le** ~~della rideterminazione e razionalizzazione delle~~ **della rideterminazione e razionalizzazione delle** relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;
- 28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro ~~il 31 dicembre 2018~~ **31 marzo 2016**, è riconfigurato e **ridenominato in ragione** dei compiti/funzioni da assolvere ed **entro il 31 dicembre 2018** acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;
- 29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il **31 marzo 2016** ~~31 dicembre 2018~~, è riconfigurato e **ridenominato in ragione** dei compiti/funzioni da assolvere ed **entro il 31 dicembre 2018** acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo;
- 29-bis) il Comando Forze di Difesa Interregionale NORD, entro il 31 marzo 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinarie;**
- 29-ter) il Comando delle Truppe Alpine, entro il 31 marzo 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione**



della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinarie;

29-quater) il Comando Forze di Difesa Interregionale SUD, entro il 31 marzo 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinarie anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD;

29-quinquies) il Comando Supporti in Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;

29-sexies) l'Istituto Geografico Militare, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale.

2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.

ART. 2188-quater Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell'Aeronautica militare - 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre ~~2015~~ 2015;

2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015;

b) provvedimenti di riconfigurazione:

1) il Comando logistico, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

2) l'Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere in area operativa;

4) il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi organici;

5) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere;

6) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati;

7) la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale, ed è ricollocata a Roma;



8) Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede a Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

8-bis) Poligono interforze di Salto di Quirra (OG), entro il 31 marzo 2016 è riconfigurato e razionalizzato in riduzione nelle strutture e relativi organici..

2. *OMISSIS.*

CAPO II
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 28
GENNAIO 2014, N. 8.

ART. 2

Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare

ART. 118. Corpi della Marina militare - 1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:

- a) Corpo di stato maggiore;**
- b) Corpo del genio della Marina;**
- c) Corpo sanitario militare marittimo;**
- d) Corpo di commissariato militare marittimo;**
- e) Corpo delle capitanerie di porto;**
- f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.**

2. Il Corpo del genio della Marina è articolato nelle seguenti specialità:

- a) genio navale;**
- b) armi navali;**
- c) infrastrutture.**

3. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.

4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni:

- a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello;**
- b) per il Corpo del genio della Marina:**
 - 1) per la specialità genio navale: ufficiali G.N.;**
 - 2) per la specialità armi navali: ufficiali A.N.;**
 - 3) per la specialità infrastrutture: ufficiali INFR.;**
- c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanità;**
- d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari;**
- e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.;**
- f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S..**

ART. 119. Corpo di stato maggiore - 1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:

- a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;**
- b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;**
- c) comandare le forze navali comunque costituite;**
- d) comandare i comandi marittimi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;**



- e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del ~~Corpo delle armi navali~~ **Corpo del genio della Marina, specialità armi navali**, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;
- f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;
- g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;
- h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;
- i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;
- l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero.

ART. 120. *Corpo del genio ~~navale della Marina~~ -1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio ~~navale della Marina, specialità genio navale:~~*

- a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ~~e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare~~, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli *articoli 126 e 127*, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
- b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, ~~nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;~~
- c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
- d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
- e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare, ~~le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare;~~
- f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza ~~del corpo~~ che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
- g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, ~~agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;~~
- h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali:

- a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
- b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
- c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
- d) dirigere i lavori di costruzione, di montaggio, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
- e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
- f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;



- g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
- 1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture:**
- a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
 - b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
 - c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
 - d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;
 - e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.
 - f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

~~ART. 121. *Corpo delle armi navali* - 1. Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali:~~

- ~~a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;~~
- ~~b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;~~
- ~~c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;~~
- ~~d) dirigere i lavori di costruzione, di montaggio, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a), nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;~~
- ~~e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);~~
- ~~f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;~~
- ~~g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.~~

ART. 130. *Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»* - 1. Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del ~~Corpo delle armi navali~~ **Corpo del genio della Marina, specialità armi navali**. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma è compreso nei rispettivi organici.

2. Sono compiti dell'Istituto:

- a) lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature e ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonché la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione;
- b) la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonché il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione;



- c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonché con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attività;
- d) la comunicazione e le antenne; scoperta e contromisure; misura controllo strumenti.
4. Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.

ART. 812. Ruoli del personale in servizio permanente - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:

- a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
- b) ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina, suddiviso nelle specialità **genio navale, armi navali e infrastrutture**;
- ~~e) ruolo normale del Corpo delle armi navali;~~
- d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
- e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
- f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
- g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
- h) ruolo speciale del Corpo del genio navale della Marina, suddiviso nelle specialità **genio navale, armi navali e infrastrutture**;
- ~~i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;~~
- l) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
- m) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;
- n) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:

- a) ruolo dei marescialli;
- b) ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto;
- c) ruolo dei musicisti;
- d) ruolo dei sergenti;
- e) ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto.

3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.

ART. 833-quater. Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o speciale del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di capitano di vascello dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della Marina militare, laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, che hanno operato nel settore infrastrutture possono transitare a domanda nel corrispondente ruolo del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture.

2. Gli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo nel Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture, secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.

ART. 926. Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare - 1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

- a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
- b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina;



contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.

ART. 1015. - *Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere* - 1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio navale, delle armi navali, della Marina, del genio aeronautico e delle armi dell'Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento.

2. Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, se dimostrano o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Marina e posseggono, nell'un caso e nell'altro, i requisiti indicati nel regolamento.

3. L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ai detti ufficiali i quali ne facciano domanda e sono nelle condizioni indicate nei precedenti commi, è concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere del competente organo consultivo.

4. Gli ufficiali ai quali è rilasciato il decreto ministeriale suddetto, devono pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.

ART. 1043. - *Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare* - 1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:

a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;

b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello del Corpo di stato maggiore;

c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello degli altri corpi della Marina del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo di ciascuna degli altri corpi o specialità della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o specialità.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

ART. 1072-bis. *Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri* - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:

a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, dei naviganti dell'Arma aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;

b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare;

c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio navale della Marina e del Corpo del genio aeronautico;

d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.



2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unità, il decreto di cui al comma 1 può essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.

ART. 1264. *Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare* - 1. Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento della Marina militare dei vari Corpi, con il grado capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello, è prescritto un corso di istruzione e 3 mesi di esperimento pratico.

2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:

- a) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1 anno di imbarco;
- b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio navale della Marina: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;
- c) ~~capitano di corvetta del corpo delle armi navali~~ e capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio;
- d) ~~tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo delle armi navali~~: 1 anno di servizio tecnico.

ART. 3

Disposizioni transitorie in materia di unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare

ART. 2214-bis. *Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina militare* - 1. Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare frequentatori del corso normale presso l'Accademia navale alla data del 1° gennaio 2017 all'atto della nomina a ufficiale sono immessi nel Corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.

2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e al Corpo delle armi navali della Marina militare transitano nel Corpo del genio della Marina secondo le modalità indicate all'articolo 2214-ter.

3. Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della Marina, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 2209-ter.

4. Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed è suddiviso nelle varie specialità con il decreto di cui all'articolo 2233-bis, in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ai valori di cui alla tabella 2, quadri II e VIII.

Art. 2214-ter. *Trasferimento dai ruoli del Corpo del genio navale e delle armi navali della Marina nei ruoli normale e speciale del Corpo del genio della Marina*. - 1. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo normale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo normale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.

4. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo speciale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale, sono trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale,



armi navali e infrastrutture, in relazione al Corpo di provenienza, al titolo di studio posseduto ovvero alla categoria di appartenenza se provenienti dal Corpo equipaggi della Marina militare ai sensi del comma 3 dell'articolo 655.

5. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali, sono trasferiti nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio della Marina e nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione:

a) al corpo di provenienza;

b) ai titoli di studio posseduti ovvero ai corsi effettuati;

c) al servizio prestato nel settore infrastrutture della Marina militare o interforze, per l'inserimento nella specialità infrastrutture.

4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 avvengono mantenendo la posizione di stato, l'anzianità assoluta e relativa, con provvedimento della Direzione generale del personale militare su indicazione dello Stato maggiore della Marina che definisce le specialità di transito.

5. Gli ufficiali ammiragli nel grado di ispettore e ispettore capo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina mantenendo la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 797.

ART. 2221-bis. Aspettativa per riduzione quadri.- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina:

a) fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall'articolo 906, con riferimento all'organico della specialità di assegnazione;

b) nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall'articolo 906 con riferimento all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina.

2. Con i decreti di cui all'articolo 2209-ter, durante il predetto periodo transitorio verranno stabilite le dotazioni organiche distinte per il Corpo del genio della Marina e le singole specialità.

Art. 2221-ter. Categorie in congedo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali -

1. Dal 1° gennaio 2017 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo del genio della Marina.

2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi dell'articolo 797.

ART. 4

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

ART. 643. Conferimento di posti disponibili agli idonei - 1. L'amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

2. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari.



3. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti.

4. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Se la durata del corso è inferiore a un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso.

4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.

ART. 649. *Posti riservati nelle accademie* - 1. Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili. 2. Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata può bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.

~~3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non sono ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.~~

3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.

ART. 686. *Prove concorsuali* - 1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 684, sono costituiti da:

- a) una prova di efficienza fisica;
- b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;
- c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;
- d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;
- ~~e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto;~~

e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.

2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'articolo 685, sono costituiti da:

- a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
- b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;



c) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

~~d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali di superiori e un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto;~~

d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.

3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.

4. La successione, le modalità e i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabiliti nei relativi bandi di concorso.

ART. 724. Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni.

2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.

3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:

a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;

b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;

c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare.

4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.

5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma.

6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.

6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella già contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso.



7. Le ferie per dodici anni alle quali sono vincolati gli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.
8. Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 738.

ART. 726. *Mancato superamento del corso di applicazione* -1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, i sottotenenti e i tenenti di cui all'articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis.)

2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.

3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata, nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.

ART. 727. *Mancato transito nei ruoli speciali* - 1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo:

a) sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, **fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis);**

b) possono essere trasferiti, a domanda o d'autorità, ad altra arma o corpo, sempre in funzione delle esigenze di Forza armata.

ART. 728. *Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali* - 1. I frequentatori dell'Accademia navale che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali subalterni è rideterminata secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.

3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.

4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno già ripetuto uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, gli ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non sono stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.



5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine professionale sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.

ART. 730. *Mancato transito nei ruoli speciali* -1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 728, comma 5, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis).

Art. 731. *Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali* - 1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.

3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme del regolamento.

4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.

5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con ritardo, se superano gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.

6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità definite dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.

ART. 732. *Mancato completamento degli iter formativi* - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria d'avanzamento:

a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;

b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 724, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;

c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi.

2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'articolo 724, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado e



anzianità iscritti in ruolo è stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi dell'articolo 731, comma 3. Ai fini della promozione ad anzianità si computa l'anzianità complessiva maturata nel grado.

3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda, previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.

4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli speciali, cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, se non sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.

4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, se non esistono vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

ART. 733. Mancato transito nei ruoli speciali - 1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 732, comma 1, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, **fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).**

ART. 735. Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento - 1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:

a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;

b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;

c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, **fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).**

1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianità, di cui all'articolo 734, comma 1-bis, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità.

1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

ART. 742. Dimissioni dai corsi - 1. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno ~~un terzo~~ **due terzi** delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare.

2. Gli allievi comunque dimessi dal corso:

a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;



b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.

~~ART. 907. Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri - 1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.~~

Art. 907. Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri - 1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado.

ART. 935. *Applicazione delle norme sulla formazione* - 1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di:

a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta;
b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale;

c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali;

c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneità in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.

ART. 984. *Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali* - 1. L'ufficiale in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito da un'arma a un'altra arma o a un corpo, da un corpo a un'arma ovvero ad altro corpo, quando è in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per i trasferimenti da un'arma a un corpo, quando ha superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma 2, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda.

2. Il trasferimento al Corpo sanitario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi.

3. L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; nei trasferimenti da un'arma a un corpo e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che riveste grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.

4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.

~~5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro corpo al ruolo o categoria naviganti, salvo il caso previsto dall'articolo 1001.~~

5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.

5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare può essere trasferito a domanda, con il grado, l'anzianità posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso



da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti, l'attività svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio da parte del richiedente.

Art. 1392 *Termini del procedimento disciplinare di stato* 1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.

3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.

4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.

~~ART. 1393. *Sospensione del procedimento disciplinare* 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.~~

ART. 1393. *Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale.* - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, qualora l'Amministrazione, all'esito di accertamenti preliminari, disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero **qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare** di difficoltà a procedere sulla base degli elementi raccolti in sede di accertamenti preliminari, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti compiuti dal del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare



per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.

4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza all'Amministrazione ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste;

ART. 1398. *Procedimento disciplinare* - 1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:

a) dalla conoscenza dell'infrazione;

b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;

e) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;

d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo **all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale.**

1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:

a) contestazione degli addebiti;

b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;

c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione;

d) decisione;

e) comunicazione all'interessato.

3. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'articolo 1399.

4. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.

6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

7. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.

8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.

ART. 1508. *Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli* - 1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli ~~per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni~~ del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

b) previsione che il personale non più idoneo alle attività delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;



c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Libro quarto
Titolo VIII
Capo IV
Sezione II

Procedimento disciplinare di stato e rapporto tra procedimento disciplinare di stato e di corpo e procedimento penale

ART. 5

Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

ART. 1067. *Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali* - 1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

- a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
- b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1072-bis;

3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

~~4. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.~~

5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.

ART. 1084. *Personale militare che cessa dal servizio per infermità* - 1. Ai militari ~~appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri,~~ deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.

ART. 1090. *Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale* - 1. Se si deve rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
- b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso se attribuito in una precedente



graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

2. La promozione di cui al comma 1 non è ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui è rinnovato il giudizio. Se non sussiste vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, è riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è rinnovato il giudizio. Se entro tale data non si sono verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui agli articoli 906 e 907.

3. ~~All'ufficiale~~ **Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e 1093, all'ufficiale** promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui ~~agli articoli 1093 e all'articolo~~ **all'articolo** 1096.

4. Il rinnovo del giudizio è effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio, dalla comunicazione del decreto del Capo dello Stato o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Se il titolo dell'annullamento contiene elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere a una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.

ART. 1099. *Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione* - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.

2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione».

3. L'avanzamento si effettua a scelta.

4. L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado.

~~5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.~~

ART. 6

Disposizioni transitorie per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri

Art. 2233-bis. *Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016* - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:

a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;

b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni



può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;

c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;

c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta può prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unità per difetto. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l'anno successivo.

ART. 2236-bis. Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità ~~2015~~ 2014, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.

ART. 2239. Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare - 1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice:

a) sino all'anno 2015, per l'avanzamento a colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e i tenenti colonnelli aventi un'anzianità di grado pari o superiore a 6 anni;

b) sino all'anno 2015, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

3. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, sino al 2015, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore, per ciascun ruolo degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

3-bis. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.

3-ter. Il requisito del conseguimento della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, è richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado superiore dei capitani aventi anzianità di grado 2010.

ART. 2250-ter. Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione - 1. Le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità:

a) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;

b) per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.



ART. 7

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

ART. 682. *Alimentazione dei ruoli dei marescialli* - 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760, comma 1.

2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis.

3. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.

4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:

a) i giovani che:

1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, **fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;**

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, **fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;**

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a ~~<<nella media superiore alla media>>~~ o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare:

a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:

1) non hanno superato il 40° anno di età;

2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;

b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):

1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;



2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.

5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di Maresciallo e corrispondenti, giovani:

a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;

b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.

6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

Art. 760. Svolgimento dei corsi e nomina nel grado - 1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettere a) e b), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.

1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), può essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.

2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.

3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.

4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.

4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. (380)

5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.

5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno



accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore.

5-ter. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno.

5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

ART. 1056. *Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente* - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dai commi successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice.

2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale o il volontario in servizio permanente sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

3. Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

4. A coloro che sono giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

5. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.

6. Il personale appartenente ai predetti ruoli, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'articolo 1051, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianità sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.

ART. 1059. *Avanzamento a scelta dei sottufficiali* - 1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale è idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.

3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemeritenze di guerra e comportamento in guerra, benemeritenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio



prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;

c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati ~~nei fogli d'ordine ministeriali sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.~~

6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

7. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.

ART. 1062. *Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati* - 1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

3. Sulla proposta decide, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimità di voti:

a) il Direttore generale del personale militare;

b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.

4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.

5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.

6-bis. I primi marescialli e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata.

ART. 1275. *Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare* - 1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

~~2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o~~



~~gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.~~

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale in servizio che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. I sottufficiali abilitati «montatori artificieri» sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l'avanzamento prescritte dal presente codice.

6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialità furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.

ART. 1280. *Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare* - 1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 2^a classe a capo di 1^a classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

- a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;
- b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
- c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;
- d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 1^a classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

- a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
- b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
- c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;
- d) nocchieri di porto: 3 anni;
- e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.

4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

- a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: un anno;
- b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;
- c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;



d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.

4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, **definiti dall'ordinamento di Forza armata**.

5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.

ART. 1287. *Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare-*

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;

d) nocchieri di porto: 3 anni

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;

d) nocchieri di porto: 6 anni;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.

3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, **definiti dall'ordinamento di Forza armata**.

4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

ART. 8

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

ART. 2197. *Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare* - 1. Al fine di favorire l'inmissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, in misura:

a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;

b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di ~~un terzo~~ **della metà** agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.



2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:

- a) limiti di età non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali;
- b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami;
- c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;
- e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo.

2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonché delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti:

- a) anzianità nel ruolo di almeno 10 anni;
- b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) età non superiore a 48 anni.

2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.

~~3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.~~

ART. 2197-bis. *Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate* - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata.

ART. 9

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

ART. 842. *Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma* - 1. I volontari in ferma prefissata sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita.



2. Non è precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento.

3. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.

3-bis. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

3-ter. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.

ART. 968. *Abilitazione* - 1. Gli ufficiali ~~e i sottufficiali~~, i sottufficiali e i graduati, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.

2. L'abilitazione è di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalità previste per i sottufficiali.

ART. 1308. *Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare* - 1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda della categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco.

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2^a classe a sottocapo di 1^a classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^a classe a sottocapo di 1^a classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;

d) nocchieri di porto: 3 anni;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.

3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.

4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

ART. 1309. *Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare* - 1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

~~2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o~~



~~gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.~~

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte:

a) in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto;

b) per la specialità furieri contabili, anche presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del Corpo;

c) per la specialità operatori, anche presso i servizi operativi del Corpo;

d) per la specialità maestri di cucina e mensa, anche presso gli uffici periferici del Corpo.

ART. 1798. Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari - 1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere ~~nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrico del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente~~ **nella misura percentuale di cui al comma 2 all'articolo 1791.**

2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuità, in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780.

3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503.

4. Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate:

a) l'indennità di impiego operativo di base: 37,18 euro;

b) l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro;

c) l'indennità di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro;

d) l'indennità di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro;

e) l'indennità di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro;

f) l'indennità supplementare di marcia: 66,92 euro;

g) l'indennità supplementare per allievi piloti: 85,53 euro.

5. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.



6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.

ART. 10

Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

ART. 2209-septies. *Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare - 1.* Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora ~~abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato~~ e si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:

a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, **per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza;**

b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non più di ~~due~~ **tre** anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente **e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.**

3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

a) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821;

c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.

ART. 2209-octies. *Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare - 1.* A decorrere dall'anno **2017**, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al **2** 4 per cento e non superiore al **5** 10 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.

ART. 2229. *Regime transitorio del collocamento in ausiliaria - 1.* Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della



difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. **Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.**

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.

6. ~~Fino al 31 dicembre 2015 all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,~~ il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.

ART. 2230. *Unità di personale da collocare in ausiliaria* - 1. Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'articolo 2229, sono così determinate per l'anno di riferimento:

- a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;
- b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;
- c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
- d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
- e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;
- f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
- g) 2016: ufficiali: ~~33~~ 65; marescialli: ~~570~~ 643; totale: ~~603~~ 708 ;
- h) 2017: ufficiali: ~~45~~ 65; marescialli: ~~795~~ 830; totale: ~~840~~ 895;
- i) 2018: ufficiali: ~~42~~ 60; marescialli: ~~205~~ 251; totale: ~~247~~ 311;
- l) 2019: ufficiali: ~~42~~ 55; marescialli: ~~205~~ 297; totale: ~~247~~ 352;
- m) 2020: ufficiali: 6 29; marescialli: 90 226; totale: 96 255;
- m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240;**
- m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256;**
- m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326;**
- m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.**

ART. 11

Riduzione degli organici del personale civile del Ministero della Difesa e valorizzazione professionale



Art. 36. *Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero* - 1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale **militare e civile** assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso.

2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.

ART. 1529-bis. Formazione - 1. La formazione è il complesso delle attività con cui si migliorano ed indirizzano le risorse umane, attraverso l'acquisizione di capacità e competenze che consentono al personale civile di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. La formazione deve essere tesa all'accrescimento e alla valorizzazione delle professionalità acquisite, al fine di soddisfare i compiti istituzionalmente previsti nell'ambito delle articolazioni della Difesa, sia in ambito nazionale che internazionale.

2. Le attività di formazione si sviluppano attraverso l'implementazione dei moduli formativi di base, specializzazione, aggiornamento e riconversione professionale.

3. I criteri e le modalità di selezione per i candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1 dell'articolo 751 sono determinati con decreto del Ministro della difesa.

ART. 2259-ter. *Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile* - 1. Ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.

2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.

3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con le organizzazioni sindacali, individua:

a) le unità di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale e profilo professionale;

b) nell'ambito delle unità risultanti in eccedenza, le unità riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri:

1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni;

2) riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione;



3) attuazione di procedure di mobilità interna anche attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego del personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli interessati, nei limiti dei posti disponibili;

4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di cui all'articolo 22, comma 20, della *legge 23 dicembre 1994, n. 724*;

5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti a favore del personale militare secondo le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies. I trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella misura percentuale stabilita con intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il consenso dell'amministrazione ricevente, previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.

4. Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali.

5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le modalità definiti dal piano è collocato in disponibilità. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile.

7. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della *legge 31 dicembre 2012, n. 244*, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 2 4 per cento e non superiore al 5 10 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.

ART. 2259-quater. Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile -

1. In aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, al fine di conseguire, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di progressioni di carriera, il migliore impiego delle risorse umane disponibili, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità, nonché di agevolare l'adozione delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della *legge 31 dicembre 2012, n. 244*, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel «Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all'area terza connesse con:

a) l'ampliamento dei settori di impiego, compresi i procedimenti di approvvigionamento di mezzi, materiali, armamenti, beni, servizi e lavori, in campo nazionale e internazionale;

b) la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;



2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. ~~Nelle more dell'avvio del «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono assolte dal Centro di formazione della difesa. Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico di cui all'articolo 1013, comma 5-bis e dagli enti di formazione della Difesa nonché dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.~~

3. ~~Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Centro di formazione della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico operativa, predisponde, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale straordinario di formazione, da attuare anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare: Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:~~

a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;

b) moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;

c) moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2209-*quater*, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.

4. I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un esame finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie oggetto del corso, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.

~~5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso istituti di formazione militare, in misura non inferiore al 20 per cento dei posti complessivamente disponibili.~~

5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso i centri di formazione militare, con esclusione dei corsi di cui all'articolo 715, comma 2, nonché agli articoli 716, 717, 720, 722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786 e di altri corsi la cui partecipazione è riservata al solo personale militare. La percentuale dei posti da riservare è pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili.

6. Alla formazione del personale civile del Ministero della difesa è annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali.

ART. 2259-*sexies*. *Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata* - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2259-*ter*, comma 2. In



coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinarie, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente, **nonché, nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in seno all'ente.**

2. Allo scopo di razionalizzare l'attività produttiva degli enti di cui al comma 1, i Capi di stato maggiore di Forza armata, annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei lavori esternalizzati, nonché di analisi, individuazione e classificazione di settori di spesa improduttiva, volti, rispettivamente, alla definizione di quote crescenti di lavorazioni da effettuare con risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa.

3. I risparmi derivanti dal processo di internalizzazione di servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono destinati al sostegno delle attività produttive e all'efficientamento degli enti di cui comma 1.

ART. 12

Revisione della disciplina comune in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile

ART. 206-bis. Obbligo relativo alla profilassi vaccinale del personale militare - 1. Il personale militare in servizio, incluso quello in fase di formazione, addestramento e richiamato, ha l'obbligo di sottoporsi alla profilassi vaccinale e alle altre misure di profilassi infettivologica previste dagli appositi protocolli sanitari per le specifiche tipologie di impiego, in territorio nazionale o all'estero.

2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata. Tali protocolli recano, altresì, l'indicazione delle cautele e degli accertamenti da eseguire al fine di ridurre o escludere, per quanto consentito dalle conoscenze scientifiche acquisite, i rischi derivanti dalle modalità di somministrazione dei vaccini.

ART. 1836. *Fondo casa* - 1. Al fine di agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, è istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale prevista dall'articolo 287, comma 2. La garanzia è concessa nei limiti delle disponibilità annuali del fondo.

2. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di ultima istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi ai sensi del presente articolo. A tale scopo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito conto di tesoreria. In caso di escussione della garanzia il Ministero della difesa è autorizzato a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente.

3. ~~Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento~~ sono stabilite le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.



ART. 13

Modifiche formali, terminologiche o correttive, ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta

Art. 168 *Attribuzioni del Vice comandante generale* -1. Il Vice comandante generale è il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa.

2. Rimane in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa; è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.

3. Il Ministro della difesa ha facoltà di escludere il generale di corpo d'armata più anziano e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianità.

4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; ~~su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma, è membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.~~ **presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.**

ART. 583. *Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma* -1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo ~~2215~~ **2207**, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dall'articolo 582, nei seguenti importi in euro:

- a) per l'anno 2009: 333.945.955,41;
- b) per l'anno 2010: 330.737.195,75;
- c) per l'anno 2011: 292.549.996,80;
- d) per l'anno 2012: 284.872.024,13;
- e) per l'anno 2013: 281.626.174,47;
- f) per l'anno 2014: 273.897.364,51;
- g) per l'anno 2015: 265.871.323,32;
- h) per l'anno 2016 : 259.069.932,78;
- i) per l'anno 2017: 254.063.870,19;
- l) per l'anno 2018 : 243.183.877,39;
- m) per l'anno 2019: 227.313.529,85;
- n) per l'anno 2020: 194.689.505,99;
- o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.

ART. 909. *Norme comuni alla riduzione dei quadri* - 1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:

- a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
- b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
- c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
- d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:

- a) il Capo di stato maggiore della difesa;
- b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;



- c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
 - d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
 - e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
 - f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.
3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.
4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.
7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento. ~~In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.~~
9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.

ART. 1053. *Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali* - 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

- a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 1093;
- b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, ~~salvo il disposto di cui al comma 2;~~
- c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

ART. 1097. *Forme di avanzamento* - 1. L'avanzamento degli ufficiali avviene:

- a) ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e nel caso di cui all'articolo 1053, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;
- b) a scelta, per i gradi di maggiore, esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.



ART. 1244. *Estensione di norme* - Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese ~~le norme che riguardano l'avanzamento in particolari condizioni di cui all'articolo 1076~~ e in quanto applicabili le altre norme sull'avanzamento degli ufficiali.

ART. 2210. *Ruoli a esaurimento degli ufficiali* - 1, Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali:

- a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano;
- b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano;
- c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare;
- d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare;
- e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto;
- f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Aeronautica militare;
- g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare;
- h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
- i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.

2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio vi permangono a esaurimento.

3. Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello, ~~fermo restando il beneficio della promozione di cui all'articolo 1082.~~

4. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui al comma 1, lettere b), d), e), g) e i), sono stabiliti come segue:

- a) maggiore o grado corrispondente: 63 anni;
- b) ufficiali inferiori: 61 anni.

ART. 2116. *Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno* - 1. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dall'articolo ~~799~~ **798-bis** e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo ~~2215~~ **2207**, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747 volontari in servizio permanente.

2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo ~~2215~~ **2207**, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

- a) 478 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
- b) 406 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

ART. 2136. *Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza* - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:

- a) il capo II del titolo IV;
- b) la sezione IV del capo I del titolo V;
- c) l'articolo 622;
- d) l'articolo 721;
- e) gli articoli 878 e 879;
- f) l'articolo 881;
- g) l'articolo 886;
- g-bis) l'articolo 892;



- h) l'articolo 897;
- i) l'articolo 898;
- l) l'articolo 900;
- m) l'articolo 911;
- n) l'articolo 932;
- o) l'articolo 938, nonché l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
- p) l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
- q) l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4;
- r) l'articolo 1091, nonché l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
- s) la sezione IV del capo III del titolo V;
- t) la sezione III del capo VII del titolo V;
- u) la sezione VIII del capo VII del titolo V;
- ~~v) l'articolo 1076;~~
- z) la sezione IV del capo IV del titolo VII;
- aa) l'articolo 1394;
- bb) il capo XVI del titolo VII;
- cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII;
- dd) il capo XVIII del titolo VII;
- ee) il titolo VIII;
- ff) l'articolo 1493.

2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:

- a) l'articolo 192;
- b) l'articolo 558;
- c) l'articolo 2229, comma 6.

3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, è da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2135.

ART. 2224. *Raffermes dei volontari di truppa* - 1. L'ammissione alle rafferme di cui all'articolo 954 è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:

- a) fino al ~~2020~~ **2024**, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;
- b) a decorrere dal 1° gennaio ~~2024~~ **2025**, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dall'articolo 798-bis.

2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

ART. 2268 *Abrogazione espressa di norme primarie* -1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

- l) *omissis*;
- ..) *omissis*
- 151) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5, ~~9~~ e 19;
- ..) *omissis*



Art. 2269 *Abrogazione espressa di norme secondarie*- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:

1) *omissis*

..) *omissis*;

~~111) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156;~~

..) *omissis*

Art. 2270 *Norme che rimangono in vigore* - 1. In attuazione dell' articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:

1) *omissis*;

..) *omissis*

10) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: articolo 5 e 19;

..) *omissis*

ART. 14

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari

L. 12 gennaio 1991, n. 13 recante "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica"

ART 1. 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

a) nomina dei Sottosegretari di Stato;

b) nomina dei commissari straordinari del Governo;

c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) approvazione della nomina del governatore della banca d'Italia;

e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;

g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;

h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;

i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;

l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;

m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;

n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;

o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;

~~p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;~~

~~q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;~~



- r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
 - s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;
 - ~~t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;~~
 - u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
 - ~~v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;~~
 - z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;
 - aa) concessione della cittadinanza italiana;
 - bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
 - cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;
 - dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
 - ee) concessione del titolo di città;
 - ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;
 - gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
 - hh) [atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400];
 - ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.

D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare"

Art. 29 Comando operativo di vertice interforze

1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate.

1 - bis. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo.

2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.

Art. 112 Organizzazione operativa della Marina militare

1. Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra **nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.**

2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.

Art. 142 Comando della squadra aerea



1. Il Comando della squadra aerea, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa.

1-bis. Il Comandante della squadra aerea è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.

2. L'articolazione del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti

sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare

Art. 94 Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze

~~1. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.~~

2. Gli organici del Comando sono stabiliti su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, che definisce anche la sua ulteriore articolazione.

Art. 852 Conferimento del grado - 1. Il grado è conferito con atto di nomina o con atto di promozione.

2. Il grado iniziale è conferito:

a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, con decreto del Presidente della Repubblica;

b) per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con decreto ministeriale;

c) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;

d) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.

2. Il grado iniziale è conferito:

a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale;

b) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;

c) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.

ARTICOLO 2126-bis - Disposizioni di coordinamento con la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - 1.

Gli atti di nomina agli incarichi militari presso il Ministero della difesa compresi nella lettera h), del comma 1, dell'articolo 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, nonché quelli di nomina agli incarichi comunque denominati, di comandante territoriale, logistico, ovvero della formazione dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica militare, ove non altrimenti previsto dal codice, sono adottati nella forma del decreto del Ministro della difesa.



RELAZIONE TECNICA

1. Premessa.

Lo schema di decreto legislativo oggetto della presente relazione è volto a dare piena attuazione all'articolo 1, comma 5, della legge-delega n. 244 del 2012, che ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di queste ultime (26 febbraio 2014).

L'intervento legislativo è quindi diretto, nel suo complesso, ad apportare integrazioni e correzioni ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 2014, discendenti dalla citata legge n. 244 del 2012, prevalentemente attraverso la modifica di alcuni articoli del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito denominato "Codice").

Nei successivi paragrafi viene analizzato, sul piano tecnico-finanziario, l'impatto delle menzionate modifiche.

CAPO I - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2014, N. 7

2. Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Art. 1).

Le modifiche recate con il presente provvedimento correttivo al programma sessennale di rimodulazione in riduzione degli assetti organizzativi e ordinativi delle Forze armate (comandi, enti e reparti delle Aree, operativa, logistica territoriale e della formazione delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto) contenuto nel suo complesso dagli articoli dal 2188-*bis*) al 2188-*quinqüies*) [così come introdotti dal decreto legislativo n. 7 del 2014] per conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% (il 32,52% è il dato reale) in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge di delega n. 244 del 2012, come già accennato in R.I., **si connotano** per il carattere della "**marginalità**". Ciò, giacché con il presente provvedimento **non sono incisi**, e dunque sono rimasti pienamente validi [nella propria connotazione originaria] a sostegno dell'impianto normativo complessivo di riferimento:

- a) le **premesse concettuali** della rimodulazione strutturale e ordinativa delle Forze armate;
- b) l'**attuazione** dei principi di cui all'**articolo 2, comma 1, lettera b)** della legge di delega n. 244 del 2012;
- c) l'**approccio metodologico**;
- d) lo **strumento attuativo** del programma di riduzioni;
- e) la **filosofia di razionalizzazione**, riorganizzazione e revisione strutturale e infrastrutturale dello strumento militare. Al riguardo si fa integrale rinvio alla RI ed RTF di accompagnamento al decreto legislativo n. 7 del 2014, immediatamente visualizzabili al seguente link:
<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/719481.pdf>.

La cennata "**marginalità**" è altresì comprovata tanto dal **ridotto numero di novelle** sulle richiamate specifiche disposizioni recanti il programma delle riduzioni, quanto perché:

- a) la **Marina militare ha integralmente confermato** i propri interventi in riduzione **non apportando** ad essi [recati dall'articolo 2188-*ter*)], col provvedimento che qui s'illustra, **alcuna modifica ovvero integrazione**;
- b) l'**Aeronautica militare** si è limitata, invece, semplicemente a **prorogare** di un anno [cioè dal 31 dicembre 2015 al **31 dicembre 2016**], la **soppressione del 50° Stormo con sede a Piacenza** e ad **aggiungere**, fra le riconfigurazioni [di cui all'articolo 2188-*quater*), co. 1, lettera *b*)] - e con essa la razionalizzazione della struttura e degli organici - quella del **Poligono di Salto di Quirra**. Gli interventi correttivi al programma di riduzione recati dal presente provvedimento, **riguardano** dunque, principalmente l'**Esercito**, e sono volti ad **introdurre effetti**



maggiormente razionalizzanti soprattutto attraverso una più intensa applicazione del principio riorganizzatorio dell'accorpamento delle funzioni. La relazione illustrativa al presente provvedimento, alla quale in questa sede integralmente si fa rinvio, chiarisce in termini "meramente quantitativi" ma soprattutto di merito, la portata del programma di riduzione degli assetti strutturali delle Forze armate, così come rimodulato dal presente provvedimento e, da ampio riscontro di come le modifiche apportate [al programma originario] dal presente provvedimento, da un punto di vista logico, non siano in grado d'incidere negativamente sulla percentuale minima di riduzione, imposta dal citato articolo 2, co. 1, lettera b) della legge di delega (la n. 244 del 2012). Anzi, tenuto presente l'incremento meramente numerico delle soppressioni e delle riconfigurazioni, la percentuale di riduzione, semmai, è da valutarsi, per logica in rialzo, ancorché di poco. In particolare, nella sotto riportata **Tabella A**, ai fini di una maggiore chiarezza, viene schematizzato, con evidenza della disaggregazione per Forza armata e tipologia di provvedimento (DM ai sensi dell'articolo 10, comma 3 ovvero determinazione ordinativa dei Capi di stato maggiore), l'intero programma delle riorganizzazioni strutturali (soppressioni e riconfigurazioni) dello strumento militare, nei termini in cui esso risulta modificato ovvero integrato dal presente provvedimento.

TABELLA A

Di seguito si riporta anche la **Tabella B** dei provvedimenti ordinativi ripartiti per Forza armata e per singolo anno di durata del programma, alla luce delle variazioni recate dal

FA	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI	
	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE
EI	37	49	50	76
MM	8	0	27	12
AM	2	71	9	33
TOT 1	47	120	86	121
TOT 2	167		207	
TOT 3	374			

provvedimento che qui s'illustra.



P R O V V E D I M E N T I	ANNO	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI		TOTALI
		DM	CSM	DM	CSM	
	2013	17	35	53	50	155
	2014	7	12	7	24	50
	2015	1	8	9	36	54
	2016	7	7	11	8	33
	2017	0	0	0	0	0
	2018	15	5	6	2	28
	2019	0	3	0	1	4
	2020	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
	2023	0	0	0	0	0
	2024	0	50	0	0	50
		47	120	86	121	374

Di seguito, ancora, si riporta la **Tabella C** della RTF di accompagnamento al decreto legislativo n. 7 del 2014 (*Vds*, pag. 5 al seguente link: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/719481.pdf>) e, immediatamente dopo, per agevolarne istantaneamente il confronto, quella elaborata **secondo gli identici criteri** ai quali in questa sede si fa integrale rinvio (specificati alle pagine dalla 3 alla 5 – stesso link), riferita ai nuovi provvedimenti inseriti nel programma dal decreto che qui s'illustra, a dimostrazione dell'**ulteriore, ancorché minimale, incremento** della percentuale di riduzione.

TABELLA DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE (EX ART. 2, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 244 DEL 2012) CONSEGUITA A MENTE DEL PROGRAMMA ORIGINARIO RECATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 7 DEL 2014

	EI		MM		AM		Tabella C - RTF DLGS N. 7	
	N.	VALORE PONDERATO PROVVEDIMENTI	N.	VALORE PONDERATO PROVVEDIMENTI	N.	VALORE PONDERATO PROVVEDIMENTI	TOTALE COMANDI ENTI	VALORE PONDERATO COMPLESSIVO PROVVEDIMENTI
Comandi/Enti non soggetti a riordino	137		61		184		382	
Comandi/Enti soppressi	85	106,2	8	12,6	73	66,1	166	184,9
Comandi/Enti riorganizzati	120	16,67	32	19,23	40	12,47	192	48,37
							740	233,27
								31,52%



TABELLA DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE (EX ART. 2, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 244 DEL 2012) CONSEGUITA A MENTE DEL PROGRAMMA RIMODULATO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO CORRETTIVO

	EI		MM		AM		TOTALE COMANDI ENTI	VALORE PONDERATO COMPLESSIVO PROVVEDIMENTI
	N.	VALORE PONDERATO PROVVEDIMENTI	N.	VALORE PONDERATO PROVVEDIMENTI	N.	VALORE PONDERATO PROVVEDIMENTI		
Comandi/Enti non soggetti a riordino ⁽²⁾	136		61		183		380	
Comandi/Enti soppressi ⁽³⁾	86	107,2	8	12,6	73	66,1	167	185,9
Comandi/Enti riorganizzati ⁽⁴⁾	120	17,25	32	19,23	41	12,58	193	49,06
							740⁽¹⁾	234,96
								31,75%

NOTE:

- (1) il numero totale dei comandi-enti e strutture su cui ha operato il programma di rimodulazione in riduzione degli assetti organizzativi delle Forze Armate è ovviamente rimasto invariato.
- (2) **Comandi/Enti non soggetti a riordino:** rispetto alla tabella riportata nella tabella allegata alla RTF di accompagnamento al decreto legislativo n. 7 (sopra riprodotta ai fini di un più agile confronto), il numero complessivo delle strutture ordinarie non interessate dal riordino, sia in termini di soppressione che di riconfigurazione, è sceso da 382 a 380 in virtù del fatto che il presente provvedimento, determina l'inclusione fra gli enti comandi soggetti a riordino nell'ambito del programma di rimodulazione in riduzione degli assetti organizzativi ed ordinativi recato dagli articoli dal 2188-bis al 2188 quinquies, anche il Centro studi e ricerche sanità e veterinaria dell'Esercito e il poligono di tiro interforze di Salto di Quirra assegnato alla gestione dell'Aeronautica non inclusi nel programma originario.
- (3) **Comandi/Enti soppressi:** Il numero complessivo delle soppressioni s'incrementa di un'unità in ragione della prevista soppressione del Centro studi e ricerche sanità e veterinaria dell'Esercito.
- (4) **Comandi/Enti riorganizzati:** Il numero complessivo delle riorganizzazioni s'incrementa di una sola unità in ragione di quella aggiuntiva prevista in seno al poligono interforze di Salto di Quirra. Le ulteriori riconfigurazioni e accorpamenti, pure previste dal presente provvedimento correttivo del programma di riduzione, se è vero, in linea teorica, che si aggiungono in termini meramente numerici al numero complessivo di riconfigurazioni, è anche vero che in concreto, ai fini della determinazione della nuova percentuale di riduzione effettivamente conseguita essi non determinano effetti. Si tratta infatti di provvedimenti di riconfigurazione riferiti ad enti, comandi e strutture ordinarie già riconfigurati ai sensi del decreto legislativo n. 7 e dunque già considerati nella determinazione della percentuale di riduzione originariamente conseguita e che, dunque, non possono e non devono essere nuovamente considerati in questa sede, ove si intende calcolare solamente il dato incrementale rispetto alla percentuale di riduzione originaria.

La marginale rimodulazione del programma, nei minimali termini quantitativo-percentuali appena più sopra dimostrati [riduzione = $a + 0,23\%$, cioè uguale ad un margine incrementale inferiore a $\frac{1}{4}$ di punto percentuale] e più esaustivamente rappresenta, nel merito e in termini di concreti effetti razionalizzanti in relazione illustrativa, **non comporta riflessi rilevabili sulle stime, effettuate in termini programmatici, delle minori esigenze di spesa preventivate e rappresentate dalla Tabella D della RTF di accompagnamento al decreto legislativo n. 7 del 2014 (Vds., alla pagina 9 al seguente link <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/719481.pdf>), che dunque, in questa sede, integralmente si confermano.** Basti qui ribadire che la metodologia seguita (Cfr., la RTF di accompagnamento al decreto legislativo n. 7 del 2014 al link già indicato) per la citata **quantificazione programmatica**, riferita non solo all'esito dell'intero programma di revisione strutturale, ma anche a ciascun anno in cui esso si articola, ferma restando, in ogni caso, la **necessità** delle previste verifiche a consuntivo, si basa sull'utilizzo, quale parametro di calcolo, del **costo medio di gestione delle strutture parametrato per unità di personale**; parametro, quest'ultimo, individuato in ragione di **risultanze oggettive** fissate al 31 dicembre 2012, e cioè dei **costi totali di gestione delle Forze Armate**, con esposizione delle spese per voci di costo e dello sviluppo programmatico delle dotazioni annue medie del personale. Alla luce di quanto sopra riepilogato, anche con riferimento ai parametri e alla metodologia di calcolo delle stime delle minori esigenze di spesa, risulta più chiaro come le marginali modifiche allo stesso programma non



siano affatto in grado di incidere sul *né decalage* degli organici di personale e cioè sullo sviluppo programmatico delle dotazioni annue medie del personale], né, dunque, sugli altri parametri di calcolo; di modo che, e a maggior ragione, ben si possono confermare in pieno le stime programmatiche di cui già si è data evidenza nella RTF al decreto legislativo 7 e, in particolare nella **Tabella D**. E' altresì comunque evidente, che gli eventuali scostamenti dalle citate stime programmatiche puntualmente recate dalla RTF al decreto legislativo n. 7 del 2014 (*Vds.*, stesso link) e attualmente non rilevati, laddove invece risulteranno in concreto esistenti, anche in parte minima, potranno essere quantificati e accertati in occasione delle necessarie fasi di verifica, parziali e a consuntivo, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, così come previsto dall'articolo 4 della legge di delega n. 244 del 2012.

Per altri versi risulta altresì **accertata** l'invarianza di spesa anche con riferimento al **reimpiego del personale civile**, derivante dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 21 della legge n. 836 del 1973 relativamente alla corresponsione della sola *indennità di prima sistemazione*, così come modificate dal comma 44, dell'articolo 4, della legge 12 novembre 2001, n. 183.

Infatti, relativamente agli **ulteriori provvedimenti di riconfigurazione dell'Esercito e dell'Aeronautica** introdotti con il **presente provvedimento correttivo**, peraltro già tutti partecipati alle OO.SS. sia di livello locale che nazionale, per tutti i dipendenti civili da essi potenzialmente coinvolti, **non comportano nessun caso di trasferimento d'autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente**. Trattandosi infatti di provvedimenti di riconfigurazione "*per accorpamento di strutture*" spesso insistenti **addirittura nel medesimo sedime**. E', ad esempio, il caso dei riconfigurandi (31 marzo 2016) *comandi a valenza interregionale e multifunzione dell'Esercito* di cui al comma 1, lettera b), n. dal 29-bis) al 29-quater) dell'articolo 2188-bi), introdotti dal presente provvedimento, che peraltro sono la maggior parte e che per ciò, non comportano nemmeno la necessità di avviare le procedure di reimpiego.

CAPO II - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2014, N. 8

3. Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare (Artt. 2 e 3).

L'**articolo 2, comma 1**, contiene una serie di interventi normativi, di cui alle **lettere da a) ad o)**, diretti, in un'ottica di razionalizzazione e revisione dei profili di carriera degli ufficiali e in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge n. 244 del 2012, a disciplinare l'unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare nell'istituendo Corpo del genio della Marina, dal 1° gennaio 2017. L'intervento è volto ad omologare la configurazione generale degli organici della Marina militare a quella di Esercito e Aeronautica, che dispongono di un solo "corpo ingegneri".

Tale unificazione comporta, tra ruoli normali e speciali, un "risparmio" di 251 ufficiali rispetto alla sommatoria di quelli che componevano i preesistenti Corpi del genio navale e delle Armi navali; le unità "recuperate" vengono pertanto contestualmente trasferite, sul piano numerico, nel Corpo di stato maggiore della Marina, ferma restando l'invarianza complessiva delle dotazioni organiche degli ufficiali della medesima Forza armata, fissata a regime in 4000 unità, ad esclusione del Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 798-bis del Codice.

Lo sviluppo dei nuovi organici dell'istituendo Corpo del genio della Marina e del Corpo di Stato maggiore della Marina, dimostrato nel prospetto in Allegato 1 alla presente relazione, non determina pertanto oneri nuovi o maggiori oneri.

L'**articolo 3, comma 1**, reca invece alcuni interventi normativi di natura transitoria, **di cui alle lettere a) e b)**, volti a conseguire l'obiettivo dell'unificazione in parola e anch'essi privi di nuovi o maggiori oneri.



4. Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri (Art. 4).

I provvedimenti recati dall'articolo 4, comma 1, lettere da *a*) a *z*), sono sostanzialmente privi di effetti finanziari e riguardano procedure di reclutamento, devoluzione di posti ad altre categorie di riservatari, collocamenti in congedo di frequentatori dei corsi formativi iniziali per inidoneità militare e/o professionale, periodi minimi di frequenza dei corsi istituzionali, obblighi di ferma, calcolo delle aliquote di ufficiali dell'Arma dei carabinieri da collocare in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), anzianità da attribuire agli ufficiali dei ruoli normali al termine dei corsi formativi iniziali, transito degli ufficiali dell'Aeronautica in congedo ad altri ruoli, rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, gestione dei sottufficiali appartenenti alle bande musicali delle Forze armate non più tecnicamente idonei.

5. Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri (Art. 5).

L'articolo 5, comma 1, reca disposizioni integrative e correttive in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri.

In particolare, l'intervento di cui alla *lettera b*), prevede una modifica dell'articolo 1084 del Codice che si rende necessaria per definire compiutamente il personale destinatario della medesima norma a seguito dell'abrogazione dell'articolo 1076 del Codice stesso, prevista dall'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), senza peraltro alterare i risparmi di spesa associati a quest'ultima modifica normativa. ✓

Sono inoltre complessivamente privi di nuovi o maggiori oneri:

- l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1067 (*lettera a*));
- l'intervento correttivo volto a contenere l'insorgere di contenzioso in sede di avanzamento (*lettera c*));
- l'abrogazione della norma che consentiva promozioni annuali extra-organico per i tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD), ossia il comma 5 dell'articolo 1099 (*lettera d*) - intervento idoneo a produrre risparmi di spesa, come dimostrato in Allegato 3, riportato alla fine della presente relazione tecnica;
- l'integrazione, recata dalla *lettera e*), di una "nota" già presente nei Quadri, allegati al Codice, relativi ad alcuni ruoli delle Forze armate. Tale nota prevede che, in caso di affidamento al generale di grado più elevato (maggior generale o grado corrispondente previsto) di un incarico di Direttore generale/centrale, sia effettuata una promozione aggiuntiva al medesimo grado. Si considererebbe, quindi, il collocamento in posizione sovranumeraria dei maggiori generali dei vertici dei corpi logistici delle Forze armate, quando destinati ad incarichi di Direttore generale/centrale (allo stato attuale uno, corrispondente a quello di Direttore di Ufficio centrale). L'integrazione, in particolare, è volta a precisare che in questo caso per il titolare del citato incarico non può scattare il meccanismo di collocamento in ARQ. Tale correttivo è indispensabile perché, nell'ipotesi di assunzione dei citati incarichi di livello dirigenziale generale, è prevista nei corpi in parola la promozione a maggior generale di un altro ufficiale.

Ciò, prima dell'abrogazione per i corpi stessi del grado di tenente generale, disposta dalla legge di stabilità per il 2015, non dava luogo ad alcuna particolare conseguenza, mentre adesso potrebbe comportare una consistenza massima, a regime, di due maggiori generali a fronte di una sola posizione organica, con l'effetto di determinare in maniera automatica il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), al 31 dicembre successivo, di quello anagraficamente più anziano (peraltro verosimilmente proprio quello appena destinato all'assunzione di uno dei citati incarichi di livello dirigenziale generale): di qui l'esigenza di considerarne uno in posizione sovranumeraria.



A causa dell'abrogazione dell'art. 1095, infatti, ove non venisse introdotta la nota in questione, si verrebbe a creare un *loop* pressoché costante di nomina a Direttore generale/centrale - nuova promozione - ARQ.

Gli oneri, comprensivi di quelli riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, associati a tale previsione, sono calcolabili considerando un valore pari alla differenza di trattamento economico tra i gradi di B. Gen. e Magg. Gen., pari a € 40.660/anno.

Nel concreto, si tratterebbe di una promozione in occasione della nomina del nuovo Direttore Centrale di Bilandife nell'anno corrente, considerando la nuova promozione a far data dal 1° luglio c.a., con un onere di € 20.330 (pari a € 40.660/2).

A partire dal 2017 l'onere complessivo può essere stimato in € 40.660, derivante dalla presenza continuativa di un Ufficiale Generale in incarico di livello dirigenziale generale.

Tale onere viene compensato dai risparmi complessivi derivanti dall'anemizzazione dello SPAD (art. 5, comma 1, lett. d) – citato Allegato 3);

- l'intervento di cui alla **lettera f)** aggiunge una nota ai **Quadri IV e V delle Tabelle 1 e 3** allegate al Codice, al fine di rivedere la ripartizione tra i ruoli delle dotazioni organiche dell'alta dirigenza in modo da soddisfare le esigenze di impiego dell'Esercito e dell'Aeronautica, nelle posizioni organiche dei maggiori generali (e gradi corrispondenti) dei Corpi di sanità e di commissariato. Tale previsione, ispirata a similare nota già in vigore per il ruolo normale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito e per il ruolo normale delle Armi dell'Aeronautica, in occasione dell'apertura del quadro di avanzamento prevede che con determinazione del Ministro possa essere devoluta una unità ai volumi organici del grado dei corpi interessati, decurtando contestualmente - **ad invarianza di spesa** - la medesima unità dai volumi organici rispettivamente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, fermo restando che tale posizione viene riportata in aumento a questi ultimi ruoli il 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento;
- la sostituzione dei Quadri II e VII della Tabella 3 allegata al Codice (**lettera g)**), che comporta una perequazione di dotazioni organiche tra due ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare, con invarianza del dato complessivo;
- la modifica al Quadro VIII della Tabella 3 allegata al Codice (**lettera h)**), volta a modificare il periodo minimo di qualificato servizio richiesto per l'avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico.

Non comporta oneri finanziari l'intervento equiordinativo di cui alla **lettera i)**, che prevede la riduzione strutturale di un anno nella permanenza da capitano per l'avanzamento a maggiore degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. In effetti i destinatari della disposizione hanno già maturato almeno 15 anni dalla nomina ad ufficiale (già percepiscono la cosiddetta "omogeneizzazione stipendiale"), per cui non ci sono variazioni nel trattamento economico.

6. Disposizioni transitorie per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare (Art. 6).

L'articolo in esame reca disposizioni transitorie, prive di nuovi o maggiori oneri, volte a:

- consentire di prevedere con decreto del Ministro della difesa, per il 2017 e il 2018, una riduzione del numero di promozioni a scelta al grado colonnello nel limite del 30 per cento (**lettera a)**); la misura è idonea a conseguire risparmi di spesa. L'esigenza è sentita alla luce della recente disposizione della legge di stabilità 2015 che ha abrogato la norma che consentiva lo scomputo del personale dirigente all'estero ai fini della determinazione del numero di soggetti da collocare in ARQ;
- anticipare di un anno la rimodulazione dell'iter formativo degli ufficiali dell'attuale 3^a classe dell'Accademia navale di Livorno (**lettera b)**);
- precisare la non applicabilità del requisito della laurea specialistica per l'avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo naviganti normale e del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare aventi anzianità di grado 2010 (**lettera c)**);



- anemizzare gradualmente (*lettera d*) le promozioni aggiuntive riservate ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio permanente a disposizione (SPAD), abrogate a regime dal precedente articolo 5, *lettera d*); la misura è idonea a conseguire risparmi di spesa (Vds. Allegato n. 3).

7. Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri (Art. 7).

Prive di nuovi o maggiori oneri sono le previsioni del comma 1, *lettera a*), finalizzate a introdurre: per il reclutamento delle professioni sanitarie, una prova di selezione su argomenti indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della successiva ammissione ai corsi di laurea "a numero chiuso"; per il reclutamento con concorso interno riservato al personale tratto dai ruoli dei volontari e dei sergenti, il requisito di aver prestato servizio nei due anni precedenti riportando una qualifica pari almeno a "superiore alla media" (invece che almeno "nella media"); la possibilità di bandire concorsi per reperire dall'esterno soggetti di età non superiore ai 32 anni già in possesso del titolo di laurea.

Senza oneri sono anche le previsioni della *lettera b*), in materia di iter formativo dei sottufficiali, come pure l'insieme delle norme recate dalle lettere *c*) e *d*), trattandosi di disposizioni volte a dare evidenza pubblica sui portali istituzionali delle Forze armate dei quadri d'avanzamento a scelta e anzianità di sottufficiali e di graduati.

La modifica normativa di cui alla lettera *e*), si rende necessaria per definire le modalità di transito al ruolo superiore nel caso di promozioni straordinarie per la figura apicale del ruolo dei marescialli. Tale disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri. Infine, le disposizioni di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*), riferite all'equipollenza per l'avanzamento degli incarichi dei sottufficiali della Marina militare, non determinano nuovi o maggiori oneri in quanto finalizzate a limitare i requisiti per l'idoneità.

8. Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare (Art. 8)

Le due disposizioni dettate dall'articolo 8 riguardano provvedimenti integrativi e correttivi volti a disciplinare, nel periodo transitorio, il reclutamento, lo stato giuridico, la formazione e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

La prima, relativa alla modifica dell'art. 2197 del Codice, è volta a equiparare le percentuali attualmente riservate in regime transitorio a sergenti e graduati per l'accesso al ruolo marescialli al fine di conseguire una maggiore gradualità nei percorsi di carriera.

La seconda introduce l'articolo 2197-*bis* per estendere anche ai fini del reclutamento di sergenti e graduati il meccanismo di flessibilità che, sempre in regime transitorio, attualmente di fatto consente per i marescialli di programmare le immissioni annuali tenendo conto delle vacanze organiche complessive esistenti nei ruoli di marescialli, sergenti e graduati.

Entrambe le novelle non determinano alcun onere aggiuntivo rispetto al quadro normativo vigente.

9. Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare (Art. 9).

Per quanto attiene all'articolo 9, comma 1, che contiene disposizioni integrative e correttive alle norme del Codice che disciplinano il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, si evidenzia che le modifiche intervenute:

- estendono alla categoria dei graduati la possibilità di conseguire l'abilitazione al controllo dello spazio aereo di 1 grado, ora riservata soltanto a ufficiali e sottufficiali. La disposizione



- non comporta nuovi o maggiori nella considerazione che non vengono modificati i contingenti massimi previsti a legislazione vigente di personale impiegabile in tale mansione;
- precisano che, per i volontari della Marina militare, i reparti operativi presso i quali possono essere espletati i periodi equipollenti all'imbarco ai fini dell'avanzamento da parte di incursori, fucilieri, palombari e specialisti di volo sono definiti dall'ordinamento di Forza armata;
 - rendono equipollenti all'imbarco, ai fini dell'avanzamento dei volontari della Marina militare, soltanto gli incarichi effettivamente connessi con la categoria/specialità/specializzazione di appartenenza espletati presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e la frequenza di corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

Si tratta di norme prive di oneri.

Senza oneri è anche l'intervento di cui all'articolo 1798 del Codice, che reinsertisce nell'ordinamento norme previgenti al riassetto operato dal Codice ed erroneamente non riportate, ma tuttora applicate, in materia di parametrizzazione delle paghe giornaliere dovute agli allievi delle scuole e accademie militari.

10. Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (Art. 10).

In relazione alla modifica dell'articolo 2209-*septies* del Codice - in base alla quale, nel periodo transitorio per il conseguimento dei nuovi volumi organici, il personale militare non dirigente in eccedenza, se in possesso dei requisiti pensionistici, sarà collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) d'autorità a 3 anni dal limite di età (anziché a 2 anni, come oggi previsto) e potrà fruire della possibilità, al momento riconosciuta ai soli dirigenti, di essere collocato in ARQ a domanda a non più di 5 anni dal limite di età, prescindendo dai requisiti pensionistici (attualmente tale possibilità è riservata al personale in possesso di detti requisiti) - si intende limitare le disparità esistenti, in termini di opzioni, tra il personale dirigente e non dirigente e facilitare il raggiungimento dei nuovi ridotti volumi organici previsti dalla legge n. 244 del 2012, determinando quindi risparmi di spesa. Il collocamento in ARQ rientra infatti tra le misure di gestione delle eccedenze correlate al piano di programmazione triennale scorrevole, da adottare annualmente con DPCM ai sensi dell'articolo 2209-*quater* del Codice, ai fini del progressivo conseguimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, del Codice, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L. 244/2012.

La modifica dell'articolo 2209-*octies* del Codice anticipa al 2017 (oggi 2020) la possibilità di finanziare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali destinato al personale militare non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al 10% delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare. Per tali eventuali oneri la copertura potrà essere assicurata destinando all'esigenza quota parte delle disponibilità annualmente accertate con le modalità definite dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012, con particolare riferimento alle economie conseguenti alle riduzioni delle consistenze effettive del personale stesso.

La modifica dell'articolo 2229 del Codice contiene disposizioni transitorie per il collocamento del personale militare nella posizione di ausiliaria (alla quale a regime si può accedere solo al raggiungimento dei prescritti limiti di età), necessarie per concorrere a conseguire la riduzione delle dotazioni organiche entro i termini temporali previsti, "rinforzando" uno strumento che già consente (oggi fino al 2020) a ufficiali e marescialli di essere collocati in ausiliaria a domanda a cinque anni dal limite di età, entro un contingente massimo annuale definito separatamente per ciascuna categoria dal successivo articolo 2230.

L'intervento è volto, per un verso, a consentire che le posizioni non impiegate per una categoria ai fini del collocamento anticipato in ausiliaria a domanda possano essere destinate all'altra



categoria, nei limiti della prevista autorizzazione di spesa, e, per altro verso, a prorogare la vigenza del peculiare strumento normativo fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (cioè fino al termine del periodo transitorio fissato per il conseguimento dei nuovi, ridotti volumi organici delle Forze armate).

Viene pertanto conseguentemente modificato anche l'articolo 2230 del Codice, disponendo un incremento totale dei contingenti di ufficiali e di marescialli da collocare in ausiliaria a domanda a cinque anni dai limiti di età, per gli anni dal 2016 al 2024, pari a 377 unità per gli ufficiali e 1.337 unità per i sottufficiali.

Per quanto riguarda l'onerosità della proposta va chiarito che:

- l'anticipato collocamento in ausiliaria del personale non ne comporta il ricambio per effetto del processo di progressiva riduzione degli organici militari da 170.000 u. a 150.000 u.;
- la spesa che deve essere sostenuta per effetto del collocamento anticipato in ausiliaria è completamente compensata dall'onere che l'Amministrazione avrebbe sostenuto nel caso in cui il personale fosse rimasto in servizio. Quanto sopra in considerazione della significativa differenza fra il trattamento previsto per il personale in servizio e quello in quiescenza (Tabella 2 dell'Allegato 2).

Alla luce di quanto sopra esposto l'unico gravame di cui si deve tener conto è rappresentato dal trattamento di fine servizio (TFS) che, per effetto del collocamento anticipato in ausiliaria verrebbe erogato prima. Nel caso di specie si tratta di una partita finanziaria - limitatamente al periodo di applicazione della disposizione in argomento (2016 - 2024) - in quanto l'erogazione di detto trattamento sarebbe avvenuto con circa 3 anni di ritardo da parte dell'ente previdenziale (INPS).

Le economie conseguenti alla progressiva anemizzazione, fino alla definitiva cancellazione, delle promozioni in SPAD, che rappresentano una delle voci di risparmio definite dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012, garantiranno la copertura finanziaria fino al 2025 (citato Allegato 3). Dopo tale data, avendo queste ultime economie natura strutturale, saranno indirizzate al bilanciamento delle voci di spesa della Difesa, in linea con le previsioni della citata legge n. 244.

A tal riguardo nella Tabella 3 dell'Allegato 2 è stato dimostrato l'impegno finanziario corrispondente all'anticipazione del TFS.

Esigenza di cassa per erogazione anticipata TFS a seguito del collocamento anticipato in Ausiliaria										
Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tot. Uff.li e Sott.li	0	5.250.000	7.603.610	10.042.414	7.689.260	10.770.526	12.047.431	12.296.711	12.152.778	12.336.135

Risparmi complessivi (TFS + retribuzioni) derivanti dalla riduzione delle promozioni da Tenente Colonnello a Colonnello SPAD										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTALE COMPLESSIVO RISPARMI SPAD	€ 7.926.738	€ 10.777.369	€ 10.328.647	€ 11.747.786	€ 12.653.463	€ 12.730.020	€ 14.084.599	€ 14.508.003	€ 14.508.003	€ 14.508.003

Effetti netti

Esigenza di cassa per erogazione anticipata TFS a seguito dello scioglimento										
Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tot. Uff.li e Sott.li	0	3.937.500	5.702.708	7.531.811	5.766.945	8.077.895	9.035.573	9.222.533	9.114.584	9.252.101

Risparmi complessivi (TFS + retribuzioni) derivanti dalla riduzione delle promozioni da Tenente Colonnello a Colonnello SPAD										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTALE COMPLESSIVO RISPARMI SPAD	€ 5.373.099	€ 6.612.392	€ 6.581.833	€ 7.572.398	€ 8.110.040	€ 8.140.564	€ 9.060.729	€ 9.278.782	€ 9.278.782	€ 9.278.782



Si prevede infine, con una modifica del comma 6 dell'articolo 2229, con la quale viene prorogata al 2024 la possibilità di transito in ausiliaria a domanda di personale con almeno 40 anni di servizio effettivo.

11. Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa (Art. 11).

L'articolo 11 contiene disposizioni riguardanti la formazione del personale civile della Difesa.

In particolare la modifica dell'articolo 36 del Codice si rende necessaria per precisare che presso gli uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero le mansioni di archivista possono essere affidate a personale sia militare che civile.

L'inserimento nel Codice dell'articolo 1529-*bis* definisce, in senso generale, gli obiettivi dell'attività di formazione svolta a favore del personale civile della Difesa e, in tale quadro, prevede che con decreto del Ministro siano fissati criteri e modalità di selezione per l'accesso, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, anche di tale personale al corso superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751, che riveste particolare importanza per gli ufficiali delle Forze armate.

La modifica l'articolo 2259-*ter*, comma 7, del Codice anticipa al 2017 (dal 2020) la possibilità di finanziare i fondi per la retribuzione della produttività destinati al personale civile non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al 10% delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione del personale stesso. Per tali eventuali oneri la copertura potrà essere assicurata destinando all'esigenza quota parte delle disponibilità annualmente accertate con le modalità definite dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012, con particolare riferimento alle economie conseguenti alle riduzioni delle consistenze effettive del personale civile.

La modifica dell'articolo 2259-*quater* del Codice reca disposizioni sui piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile nel periodo transitorio per il conseguimento dei nuovi volumi organici previsti dalla legge n. 244 del 2012. L'intervento è volto innanzitutto ad adeguare i commi 2, 3 e 5 del richiamato articolo alla recente razionalizzazione delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, a seguito della quale è soppresso il Centro di formazione della Difesa, con passaggio delle relative funzioni alla Scuola nazionale dell'amministrazione. In tale quadro si è ravvisata la necessità di individuare una struttura interna alla Difesa capace di soddisfare l'esigenza formativa in campo tecnico del personale civile dipendente, che può identificarsi nel Polo di formazione unico già previsto dall'articolo 1013, comma 5-*bis*, del Codice, deputato a fornire formazione e qualificazione del personale militare transitato nei ruoli civili e del personale civile, nonché enti di formazione della Difesa già operanti. L'iniziativa è quindi tesa ad ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative del personale appartenente alle componenti civile e militare della Difesa attagliandole alle finalità dei precipui ruoli di appartenenza. Inoltre, con la modifica al comma 5, è stata prevista l'esclusione, dai corsi militari per i quali va assicurata una riserva di posti pari ad almeno il 20 per cento al personale civile, di quelli di base per l'immissione nei ruoli militari e di quelli di peculiare connotazione tecnico-operativa. Tutto ciò non comporta oneri, in quanto non si prevede l'istituzione di "nuovi" corsi/iter formativi, ma si individuano possibili diverse strutture per lo svolgimento degli stessi, ipotizzando organismi già destinati a dette attività.

Infine la modifica dell'articolo 2259-*sexies* del Codice prevede che, nel decreto del Ministro della difesa (su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa e sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza) che definisce le dotazioni organiche di personale militare e civile di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, e, ove necessario, ridetermina il grado dell'ufficiale preposto alla direzione dell'ente, nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali si possa rideterminare anche il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo ad ricoprire le cariche stesse in seno all'ente. La natura stessa della novella non determina alcun onere aggiuntivo rispetto al quadro normativo vigente.



12. Revisione della disciplina comune in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile (Art. 12).

La novella che inserisce nel Codice dell'articolo **206-bis** prevede in modo espresso l'assoggettamento del personale militare alla profilassi vaccinale in relazione ai profili di impiego sul territorio nazionale e all'estero.

Premesso che il costo unitario medio, considerati i tipi diversi di vaccini in uso per le varie patologie infettive, è circa 20 euro, la variante proposta circa l'obbligatorietà in patria e all'estero delle vaccinazioni non comporta costi aggiuntivi poiché i protocolli vigenti già prevedono, all'arruolamento e prima delle missioni all'estero, l'esecuzione per tutto il personale militare di determinate vaccinazioni a seconda dell'area geografica.

La modifica dell'articolo **1836** del Codice fa sì, invece, che le modalità di gestione del "fondo casa", istituito per facilitare la concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale militare e civile del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, siano contenute non già in un decreto interministeriale, secondo quanto attualmente previsto, ma nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni. Si tratta pertanto di una disposizione, volta a migliorare la chiarezza e la completezza del quadro normativo, che non genera nuovi oneri.

13. Modifiche formali, terminologiche o correttive, ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta e norme interpretative (Art. 13).

L'articolo 13, strutturato su due commi, raggruppa una serie di modifiche, meno significative, ma di coordinamento, meramente consequenziali al cambio di denominazioni, ovvero correttive o riferite all'adeguamento terminologico all'interno di disposizioni di rinvio e norme interpretative, che pertanto non generano oneri aggiuntivi.

14. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari (Art. 14)

La novella contiene disposizioni di semplificazione che non generano nuovi oneri.

15. Riepilogo copertura finanziaria.

In relazione ai provvedimenti che necessitano di copertura finanziaria in quanto comportano oneri (promozione aggiuntiva al grado di maggior generale) ovvero richiedono una anticipazione di partite finanziarie (collocamento anticipato in ausiliaria), nella sottostante tabella è dimostrata la copertura finanziaria attraverso il ricorso ai risparmi determinati dalle mancate promozioni dei Colonnelli SPAD.

Sono peraltro evidenziati sia gli effetti lordi che quelli netti sui saldi di finanza pubblica.



DIMOSTRAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI

EFFETTI LORDI

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RISPARMI SPAD (1)	7.926.738	10.777.369	10.325.647	11.747.786	12.653.463	12.730.020	14.084.599	14.508.003	14.508.003	14.508.003
Esigenza per TFS (2)	0	5.250.000	7.603.610	10.042.414	7.689.260	10.770.526	12.047.431	12.296.711	12.152.778	12.336.135
Oneri per Magg.Gen. (3)	20.330	40.660	40.660	40.660	40.660	40.660	40.660	40.660	40.660	40.660
SALDO	7.906.408	5.486.709	2.681.377	1.664.712	4.923.543	1.918.834	1.996.508	2.170.632	2.314.565	2.131.208

(1) Risparmi derivanti dalla progressiva eliminazione delle promozioni del personale in SPAD

(2) Esigenza di cassa per erogazione anticipata TFS a seguito del collocamento anticipato in Ausiliaria

(3) Oneri derivanti dalla promozione sovranumeraria aggiuntiva di n. 1 Maggior Generale

EFFETTI NETTI

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RISPARMI SPAD (1)	5.373.099	6.912.392	6.581.831	7.572.398	8.110.040	8.140.564	9.060.729	9.278.782	9.278.782	9.278.782
Esigenza per TFS (2)	0	3.937.500	5.702.708	7.531.811	5.766.945	8.077.895	9.035.573	9.222.533	9.114.584	9.252.101
Oneri per Magg.Gen. (3)	10.470	20.940	20.940	20.940	20.940	20.940	20.940	20.940	20.940	20.940
SALDO	5.362.629	2.953.952	858.183	19.647	2.322.155	41.730	4.216	35.309	143.259	5.741

(1) Risparmi derivanti dalla progressiva eliminazione delle promozioni del personale in SPAD

(2) Esigenza di cassa per erogazione anticipata TFS a seguito del collocamento anticipato in Ausiliaria

(3) Oneri derivanti dalla promozione sovranumeraria aggiuntiva di n. 1 Maggior Generale



Allegato 1

Grado/Corpo	SM			Attuali Corpi Ing MM			IPOTESI FUTURA		TOTALE			
	Attuale	Ipotesi futura	Δ	GN	AN	TOT	GENIO MARINA	Δ	Attuale	Ipotesi futura	Δ	
A.S.	7	8	1	1	1	2	1	-1	9	9	0	
A.D.	14	15	1	2	1	3	2	-1	17	17	0	
CA	27	28	1	4	3	7	6	-1	34	34	0	
C.V.	RN	185	198	13	47	28	75	62	-13	260	260	0
	RS	10	11	1	3	2	5	4	-1	15	15	0
C.F.	RN	302	350	48	115	69	184	151	-33	486	501	15
	RS	257	292	35	113	72	185	141	-44	442	433	-9
C.C.	RN	127	141	14	39	24	63	53	-10	190	194	4
	RS	121	137	16	53	33	86	65	-21	207	202	-5
T.V.	RN	279	311	32	86	51	137	114	-23	416	425	9
	RS	234	265	31	102	65	167	126	-41	401	391	-10
S.T.V.	RN	180	201	21	67	40	107	89	-18	287	290	3
	RS	164	186	22	71	45	116	89	-27	280	275	-5
G.M.	RN	75	83	8	23	14	37	30	-7	112	113	1
	RS	57	64	7	25	16	41	31	-10	98	95	-3
TOTALE	2.039	2.290	251	751	464	1.215	964	-251	3.254	3.254	0	



**Collocamento anticipato in ausiliaria.
Proposta di incremento dei contingenti annuali massimi.**

1. Numero e costo dei potenziali destinatari della norma

La proposta diretta all'ampliamento dei contingenti e al differimento dei termini per il collocamento anticipato in ausiliaria riguarda 1.714 militari (377 Ufficiali e 1.337 Sottufficiali). I contingenti annuali dei destinatari sono stati determinati sia sulla base di specifiche esigenze connesse con la funzionalità delle Forze Armate (necessità di procedere alla "sostituzione" di eventuali consolidate professionalità senza ricadute negative sull'operatività) sia su parametri oggettivamente rilevabili (classi di età, esodi naturali, ecc.).

Sono destinatari potenziali del collocamento anticipato in ausiliaria gli Ufficiali ed i Marescialli che si trovano a non più di cinque anni dal limite di età. Per quanto riguarda la categoria degli Ufficiali, i potenziali destinatari della norma possono rivestire il grado di Maggiore (per gli appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativi o specialistici di cui all'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212), di Tenente Colonnello (per i ruoli normali, speciali e ad esaurimento), di Colonnello (per i ruoli normali e speciali) e di Generale (solo per i ruoli normali). Per ragioni anagrafiche e di profilo di carriera, in relazione alla distribuzione nei vari ruoli, il maggior numero di destinatari riveste il grado di Tenente Colonnello e Colonnello. Per analoghe considerazioni, nella categoria dei Marescialli i potenziali destinatari rivestono i gradi di 1° Maresciallo e 1° Mar. Luogotenente, con una netta preponderanza di questi ultimi.

Nella tabella sottostante è riportato, per ciascun anno, il numero dei contingenti aggiuntivi proposti.

Tabella I

PROPOSTA CONTINGENTI PER IL COLLOCAMENTO ANTICIPATO IN AUSILIARIA						
Anno	PROPOSTA		CONTINGENTI ATTUALI		DIFFERENZE	
	Ufficiali	Sottufficiali	Ufficiali	Sottufficiali	Δ Uffic.	Δ Sottuf.
	A)	B)	C)	D)	E) = A) - C)	F) = B) - D)
2016	65	643	33	570	32	73
2017	65	830	45	795	20	35
2018	60	251	12	205	48	46
2019	55	297	12	205	43	92
2020	29	226	6	90	23	136
2021	40	200	0	0	40	200
2022	50	206	0	0	50	206
2023	61	265	0	0	61	265
2024	60	284	0	0	60	284
				Totale	377	1337

2. Termini di anticipazione del collocamento in ausiliaria

Il periodo medio di anticipazione per il collocamento in ausiliaria è stimato in 3 anni prima del limite di età previsto per il ruolo di appartenenza. Tale scelta, supportata dall'esperienza, è motivata dalle seguenti considerazioni:

- in base alla formulazione della norma, l'anticipo massimo per essere collocati in ausiliaria rispetto al limite di età è pari a 5 anni; tuttavia, tale anticipo risulta in pratica ridotto di qualche mese in quanto il collocamento in ausiliaria viene effettuato, annualmente, a partire



dalla data del 1° luglio (quindi il personale nato nei mesi da gennaio a giugno non potrà mai sfruttare appieno l'anticipo che la norma teoricamente consente);

- l'ordine di precedenza per il collocamento in ausiliaria è dettato dall'anzianità anagrafica. Quindi, in relazione alle domande di cessazione dal s.p. pervenute ed al contingente annuo di personale determinato dalla tabella, è collocato in ausiliaria l'Ufficiale o Maresciallo più vicino al limite di età.

Pertanto, potendo presentare domanda il personale a 1, 2, 3, 4 e 5 anni dal limite di età, la "media" di 3 anni di anticipo considerata per il calcolo è da considerarsi fondata e prudente.

3. Riflessi finanziari

Per quanto riguarda l'onerosità della proposta va chiarito che:

- l'anticipato collocamento in ausiliaria del personale non ne comporta il ricambio per effetto del processo di progressiva riduzione degli organici militari da 170.000 u. a 150.000 u.;
- l'onere che deve essere sostenuto per effetto del collocamento anticipato in ausiliaria è completamente compensato dall'onere che l'Amministrazione avrebbe sostenuto nel caso il personale fosse rimasto in servizio. Quanto sopra in considerazione della significativa differenza fra il trattamento previsto per il personale in servizio e quello previsto in quiescenza. Detta differenza è di seguito dimostrata per due figure di riferimento, quella del Colonnello (+ 25 anni) e quella del 1° Maresciallo Luogotenente:

Tabella 2

STIMA CMU*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Colonnello	128.771	131.346	133.973	136.652	139.385	142.173	145.017	147.917	150.875
1° Maresciallo Luogotenente	59.925	61.124	62.346	63.593	64.865	66.162	67.486	68.835	70.212

* Il CMU del 2016 è corrispondente a quello del 2014. Per gli anni fino al 2024 la stima tiene conto di un incremento medio annuo pari al 2%

Trattamento annuo in ausiliaria

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Colonnello	87.407	87.407	87.407	87.407	89.155	90.938	92.757	94.612	96.505
1° Maresciallo Luogotenente	39.900	40.698	41.512	42.343	43.189	44.053	44.934	45.833	46.750

L'unico riflesso finanziario di cui si deve tener conto è rappresentato dal trattamento di fine servizio (TFS) che, per effetto del collocamento anticipato in ausiliaria verrebbe erogato anticipatamente. Nel caso di specie si tratta di una partita finanziaria - limitatamente al periodo di applicazione della disposizione in argomento (2016 - 2024) - in quanto l'erogazione di detto trattamento sarebbe avvenuto con circa 3 anni di ritardo da parte dell'ente previdenziale (INPS).

Peraltro va evidenziato che il TFS erogato anteriormente per effetto del collocamento anticipato in ausiliaria è di entità inferiore rispetto a quello che sarebbe stato erogato al collocamento in quiescenza per limiti di età, in quanto calcolato su un numero di "anni utili" minore (ad es. 40 anni anziché 43 anni). Ciò comporta una minore spesa in termini di TFS a carico dell'ente previdenziale competente (INPS) che, in relazione al contingente numerico proposto per il collocamento anticipato in ausiliaria, può complessivamente essere stimata in € 12,8 Mln. circa.



Ciò posto a carattere generale, nella seguente tabella è stato dimostrato l'impegno finanziario annuale corrispondente all'anticipazione del TFS, fino al 2025, tenuto conto delle compensazioni realizzate nel tempo per effetto della maturazione dei termini per il normale collocamento in congedo del personale al raggiungimento del limite d'età ordinamentale.

Tabella 3

Esigenza di cassa per erogazione anticipata TFS a seguito del collocamento anticipato in Ausiliaria										
Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tot. Uff.li e Sott.li	0	5.250.000	7.603.610	10.042.414	7.689.260	10.770.526	12.047.431	12.296.711	12.152.778	12.336.135

Effetti netti

Esigenza di cassa per erogazione anticipata TFS a seguito dello scivolo										
Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tot. Uff.li e Sott.li	0	3.937.500	5.702.708	7.531.811	5.766.945	8.077.895	9.035.573	9.222.533	9.114.584	9.252.101

Le partite finanziarie annuali connesse con l'esigenza di corrispondere il TFS in anticipo rispetto ai normali termini previsti per il collocamento in congedo del personale militare (limite età ordinamentale) trovano copertura finanziaria nell'ambito dello Stato di Previsione della Difesa. Per l'Ente erogatore del TFS (INPS), nel lungo periodo, il collocamento anticipato in ausiliaria non solo non determina alcun maggiore onere ma, come sopra accennato, addirittura genera risparmi.

Le economie conseguenti alla progressiva anemizzazione, fino alla definitiva cancellazione, delle promozioni in SPAD, che rappresentano una delle voci di risparmio definite dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012, garantiranno la copertura finanziaria fino al 2025. Dopo tale data, avendo queste ultime economie natura strutturale, saranno indirizzate al bilanciamento delle voci di spesa della Difesa, in linea con le previsioni della citata legge n. 244.

Per maggiore chiarezza si riportano le Tabelle 4, 5, 6, e 7 nelle quali sono riportate, rispettivamente:

- Tabella 4 – Sviluppo triennale dei contingenti aggiuntivi collocati Ausiliaria anticipata per la rateizzazione del TFS;
- Tabella 5 – Stima TFS per le figure del Colonnello (+ 25 anni) e del 1° Maresciallo Luogotenente;
- Tabella 6 – Oneri complessivi annuali TFS con Ausiliaria anticipata;
- Tabella 7 – Oneri complessivi annuali TFS con fuoriuscite per limiti di età.

Tabella 4

Sviluppo triennale dei contingenti aggiuntivi collocati Ausiliaria anticipata per la rateizzazione del TFS

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ufficiali (1ª Rata)	0	32	20	48	43	23	40	50	51	50
Ufficiali (2ª Rata)	0	0	32	20	48	43	23	40	50	51
Ufficiali (3ª Rata)	0	0	0	32	20	48	43	23	40	50
Sottufficiali (1ª Rata)	0	73	35	46	92	136	200	206	265	284
Sottufficiali (2ª Rata)	0	0	73	35	46	92	136	200	206	265
Sottufficiali (3ª Rata)	0	0	0	73	35	46	92	136	200	206



Tabella 5

Stima TFS per le figure del Colonnello (+25 anni) e del 1° Maresciallo Luogotenente

TFS spettante con ausiliaria anticipata (media tre anni di anticipo)		TFS spettante ai limiti di età	
Colonnello +25	€ 186.952	Colonnello +25	€ 200.973
Luogotenente	€ 94.570	Luogotenente	€ 100.213

Effetti netti

Stima TFS per le figure del Colonnello (+25 anni) e del 1° Maresciallo Luogotenente

TFS spettante con ausiliaria anticipata (media tre anni di anticipo)		TFS spettante ai limiti di età	
Colonnello +25 anni	€ 140.214	Colonnello +25 anni	€ 150.730
Luogotenente	€ 70.928	Luogotenente	€ 75.160

Tabella 6

Oneri complessivi annuali TFS con Ausiliaria anticipata

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ufficiali (1ª Rata)	0	1.850.000	1.350.000	2.450.000	2.150.000	1.700.000	2.000.000	2.750.000	2.850.000	3.050.000
Ufficiali (2ª Rata)	0	0	1.850.000	1.350.000	2.450.000	2.150.000	1.700.000	2.000.000	2.750.000	2.850.000
Ufficiali (3ª Rata)	0	0	0	3.217.224	2.347.704	4.260.648	3.738.936	2.956.368	3.478.080	4.782.360
Sottufficiali (1ª Rata)	0	4.500.000	2.750.000	2.250.000	4.550.000	10.500.000	10.000.000	10.800.000	16.050.000	17.250.000
Sottufficiali (2ª Rata)	0	0	4.011.300	2.451.350	2.005.650	4.055.870	9.359.700	8.914.000	9.627.120	14.306.970
Sottufficiali (3ª Rata)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	6.350.000	9.961.300	11.718.574	13.503.354	22.666.518	26.798.636	27.420.368	34.755.200	42.239.330

Effetti netti

Oneri complessivi annuali TFS con Ausiliaria anticipata

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ufficiali (1ª Rata)	0	1.200.000	750.000	1.800.000	1.612.500	862.500	1.500.000	1.875.000	2.287.500	2.250.000
Ufficiali (2ª Rata)	0	0	1.200.000	750.000	1.800.000	1.612.500	862.500	1.500.000	1.875.000	2.287.500
Ufficiali (3ª Rata)	0	0	0	2.086.848	1.304.280	3.130.272	2.804.202	1.499.922	2.608.560	3.250.700
Sottufficiali (1ª Rata)	0	2.737.500	1.312.500	1.725.000	3.450.000	5.100.000	7.500.000	7.725.000	9.937.500	10.650.000
Sottufficiali (2ª Rata)	0	0	2.440.208	1.169.963	1.537.665	3.075.330	4.546.140	6.685.500	6.886.065	8.858.288
Sottufficiali (3ª Rata)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	3.937.500	5.702.708	7.531.811	9.704.445	13.780.602	17.212.842	19.285.422	23.594.625	27.306.488



Tabella 7

Oneri complessivi annuali TFS con fuoriuscite per limiti di età

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ufficiali (1^ Rata)	0	0	0	0	1.850.000	1.350.000	2.450.000	2.150.000	1.700.000	2.000.000
Ufficiali (2^ Rata)	0	0	0	0	0	1.850.000	1.350.000	2.450.000	2.150.000	1.700.000
Ufficiali (3^ Rata)	0	0	0	0	0	0	3.736.001	2.726.271	4.947.677	4.341.839
Sottufficiali (1^ Rata)	0	0	0	0	4.500.000	2.750.000	2.250.000	4.550.000	10.500.000	10.000.000
Sottufficiali (2^ Rata)	0	0	0	0	0	4.011.300	2.451.350	2.005.650	4.055.870	9.359.700
Sottufficiali (3^ Rata)	0	0	0	0	0	0	507.870	310.365	253.935	513.513
	0	0	0	0	6.350.000	9.961.300	12.745.221	14.192.286	23.607.482	27.915.052

Effetti netti

Oneri complessivi annuali TFS con fuoriuscite per limiti di età

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ufficiali (1^ Rata)	0	0	0	0	1.200.000	750.000	1.800.000	1.612.500	862.500	1.500.000
Ufficiali (2^ Rata)	0	0	0	0	0	1.200.000	750.000	1.800.000	1.612.500	862.500
Ufficiali (3^ Rata)	0	0	0	0	0	0	2.423.352	1.514.595	3.635.028	3.256.379
Sottufficiali (1^ Rata)	0	0	0	0	2.737.500	1.312.500	1.725.000	3.450.000	5.100.000	7.500.000
Sottufficiali (2^ Rata)	0	0	0	0	0	2.440.208	1.169.963	1.537.665	3.075.330	4.546.140
Sottufficiali (3^ Rata)	0	0	0	0	0	0	308.954	148.129	194.684	389.367
	0	0	0	0	3.937.500	5.702.708	8.177.269	10.062.889	14.480.042	18.054.386



DIMOSTRAZIONE RISPARMI DERIVANTI DALLA GRADUALE ELIMINAZIONE DELLE PROMOZIONI PER IL PERSONALE IN SPAD

Risparmi derivanti dalla differenza tra il trattamento economico del Colonnello e quello del Tenente colonnello:

COSTI MEDI UNITARI Col.+25 T.Col.+25

	EI	MM	AM
Colonnello + 25 anni	126.256	125.592	127.535
Tenente Colonnello + 25 anni	110.381	111.708	114.362
Δ Costo Medio Unitario	15.875	13.884	23.173

Promozioni da Tenente Colonnello a Colonnello SPAD con aliquota al 40%

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Organici	Promozioni aliquote al 40%																
EI	300	120	320	128	280	112	300	120	315	126	312	125	310	124	310	124	310	124
MM	97	39	107	43	99	40	101	40	105	42	105	42	105	42	105	42	105	42
AM	84	34	86	34	95	38	88	35	93	37	93	37	93	37	93	37	93	37
TOTALE	481	193	513	205	474	190	489	195	513	205	510	204	508	203	508	203	508	203

Promozioni da Tenente Colonnello a Colonnello SPAD aliquote "anemizzazione"

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Organici	Promozioni aliquote al 10%	Organici	Promozioni aliquote al 10%	Organici	Promozioni aliquote al 10%	Organici	Promozioni aliquote al 5%	Organici	Promozioni aliquote al 5%	Organici	Promozioni aliquote al 5%	Organici	Nessuna promozione	Organici	Nessuna promozione	Organici	Nessuna promozione
EI	300	30	320	32	260	28	300	15	315	16	312	16	310	0	310	0	310	0
MM	57	10	107	11	99	10	101	5	105	5	105	5	105	0	105	0	105	0
AM	84	8	86	9	95	10	88	4	93	5	93	5	93	0	93	0	93	0
TOTALE	481	48	513	52	474	48	489	24	513	26	510	26	508	0	508	0	508	0

Riduzione delle promozioni da Tenente Colonnello a Colonnello SPAD

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Δ Costo Medio Unitario	Δ promozioni	Costo Medio Unitario	Δ promozioni														
EI	15.875	90	15.875	96	15.875	84	15.875	105	15.875	110	15.875	109	15.875	124	15.875	124	15.875	124
MM	13.884	29	13.884	22	13.884	30	13.884	35	13.884	37	13.884	37	13.884	42	13.884	42	13.884	42
AM	23.173	26	23.173	25	23.173	28	23.173	31	23.173	32	23.173	32	23.173	37	23.173	37	23.173	37
TOTALE	52.932	145	52.932	153	52.932	142	52.932	171	52.932	179	52.932	178	52.932	203	52.932	203	52.932	203

Risparmio per differenza retributiva annuale derivante dalla riduzione delle promozioni da Tenente Colonnello a Colonnello SPAD

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Risparmio per Δ promozioni								
EI	1.428.728	1.523.976	1.333.479	1.666.849	1.746.223	1.730.348	1.968.469	1.968.469	1.968.469
MM	402.629	444.280	416.513	485.931	513.699	513.699	583.118	583.118	583.118
AM	602.492	579.319	648.837	718.355	741.528	741.528	857.392	857.392	857.392
TOTALE Risparmio annuale	2.433.848	2.547.575	2.398.829	2.871.135	3.001.449	2.985.575	3.408.978	3.408.978	3.408.978

PERMANENZA PRESUNTA NELLO SPAD PARI A 2 (DUE) ANNI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Risparmio Totale	2.433.848	4.981.423	4.946.403	5.269.964	5.872.585	5.987.024	6.394.553	6.817.957	6.817.957
COMPETENZE									

Risparmi derivanti dalla differenza tra il Trattamento di Fine Servizio del Colonnello e quello del Tenente Colonnello:

TFS Colonnello+25	200.973
TFS Ten.Col.+25	163.091
Δ TFS	37.882

Risparmio per minori oneri TFS derivante dalla riduzione delle promozioni da Tenente Colonnello a Colonnello SPAD

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Δ promozioni:	145	153	142	171	179	178	203	203	203
Risparmio	€ 5.492.890	€ 5.795.946	€ 5.378.244	€ 6.477.822	€ 6.780.878	€ 6.742.996	€ 7.690.046	€ 7.690.046	€ 7.690.046
TOTALE TFS									

Risparmi complessivi (TFS + retribuzioni) derivanti dalla riduzione delle promozioni da Tenente Colonnello a Colonnello SPAD

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTALE COMPLESSIVO RISPARMI SPAD	€ 7.926.738	€ 10.777.369	€ 10.325.647	€ 11.747.786	€ 12.653.463	€ 12.730.020	€ 14.084.599	€ 14.508.003
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
TOTALE COMPLESSIVO RISPARMI SPAD	€ 14.508.003	€ 14.508.003	€ 14.508.003	€ 14.508.003	€ 14.508.003	€ 14.508.003	€ 14.508.003	



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente provvedimento concorre all'obiettivo di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate.

L'intervento è necessario per integrare ovvero emendare i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 (concernente revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate) e 8 (in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione) delegati al Governo dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244 avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 244 del 2012, che ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di queste ultime (26 febbraio 2014) attraverso interventi normativi diretti ad introdurre le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo e con gli impegni assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le disposizioni che disciplinano l'ordinamento militare sono previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei quali sono confluite le previgenti disposizioni di fonte, rispettivamente, primaria e secondaria, a seguito dell'operazione di codificazione e riassetto normativo posta in essere in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre

2005, n. 246. I medesimi testi compilatori (d.lgs. n. 66 del 2010 e d.P.R. n. 90 del 2010) sono stati oggetto di modifiche e integrazioni recate dai d.lgs. n. 7 e 8 del 2014.

Con riferimento alla parte del provvedimento recante modifiche conseguenti alle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 7 del 2014, esso incide principalmente sul libro primo (Ordinamento) e sul libro nono, titolo II (Disposizioni transitorie) del d.lgs. n. 66 del 2010.

Con riguardo alla parte del provvedimento recante modifiche conseguenti alle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 8 del 2014, vengono in rilievo, in particolare le disposizioni del codice dell'ordinamento militare previste dal libro quarto (Personale militare), dal libro quinto, titolo II (Personale civile), e dal libro nono, titolo II (Disposizioni transitorie), capo II, sezione IV (Personale militare) del d.lgs. n. 66 del 2010.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento reca previsioni normative che incidono in termini di integrazione, modificazione delimitazione temporale degli effetti e abrogazione di disposizioni previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Inoltre il provvedimento coordina (in materia di nomine dei vertici militari del Ministero della difesa) il citato d.lgs. n. 66 del 2010 con le disposizioni recate dalla legge 12 gennaio 1991, n. 13

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, con riguardo al rispetto dell'ambito di esercizio del potere legislativo conferito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244 (oggetto della delega, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi).

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Le disposizioni disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Le disposizioni del presente provvedimento non rilegificano la materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Risultano attualmente presentati in Parlamento - in materie parzialmente analoghe, in quanto riferiti a specifici settori dell'ordinamento militare - i seguenti progetti di legge:

A.S. 1581 - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.

A.C. 679 - Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

I contenuti del decreto rispettano le linee prevalenti della giurisprudenza. Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia disciplinata dal presente provvedimento.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono in atto procedure di infrazione comunitarie nelle materie oggetto del decreto in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.

Le disposizioni del provvedimento in esame sono perfettamente compatibili con gli obblighi comunitari.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nelle materie oggetto del decreto in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nelle materie oggetto del provvedimento in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da partesi altri Stati membri dell'Unione Europea.

La specificità dei contenuti del decreto non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si fa' ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di realizzare i necessari correttivi sulle vigenti disposizioni del Codice per mantenerne l'unitarietà rispetto alle materie trattate.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Le norme contenute nel testo non prevedono effetti abrogativi impliciti.

L'articolo 2 del provvedimento dispone l'abrogazione espressa dell'articolo 121 del codice dell'ordinamento militare.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il decreto non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di riviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Si fa presente che con riferimento al programma di riorganizzazione recato dal presente provvedimento [indicato agli articoli 2188 *bis*) per l'Esercito e 2188 *quater*) per l'Aeronautica], sono state aggiunte due soppressioni e cinque riorganizzazioni di enti dell'Esercito, nonché una riconfigurazione di un ente dell'Aeronautica. Anche in questi casi, come già accaduto in occasione del programma di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ordinarie recate dal decreto legislativo n. 7 del 2014 (che con il presente schema di decreto si intende modificare), si è inteso mantenere come ordinario strumento attuativo dello stesso, quello del decreto ministeriale di cui all'articolo 10 comma 3 del codice (articolo che, normativamente già in via autonoma stabilmente conferisce all'Amministrazione militare la potestà ordinativa), rendendone obbligatoria l'esecuzione, secondo le modalità, la tipologia di interventi, la tempistica e per il conseguimento delle finalità in esso stesso (programma) indicati.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.**

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL' AIR

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "*Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.*".

Riferimento: nota n. MD GUDC 0044456 del 20.11.2015.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
*Al Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi*
ROMA

Ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, si comunica che lo schema di decreto legislativo specificato in oggetto, recante << *Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*>> non è soggetto ad AIR poiché rientrante nella seguente categoria:

- atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato [articolo 8, comma 1, lett. b)].

Roma,

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR

Dr. Marina IADEROSA (tel. 06.47352165)

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Gen. D. CC. Paolo ROMANO

Visto

Roma

Il Capo del Dipartimento per
gli Affari Giuridici e Legislativi

@